


EMILIO PISTILLI

LO STATUTO DI SAN GERMANO - odierna Cassino - DELL'ABATE TOMMASO I - 1285/1288

Un modello di organizzazione urbana in pieno Medio Evo



CASSINO 2022



BANCA POPOLARE del CASSINATE



EMILIO PISTILLI

**LO STATUTO DI S. GERMANO
(odierna Cassino)
DELL'ABATE TOMMASO I - 1285/88**

Un modello di organizzazione urbana in pieno Medio Evo

 | **BANCA POPOLARE del CASSINATE**

CASSINO 2022

© - EMILIO PISTILLI 2022
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA ALL'AUTORE

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE SOLO IN PARTE
DEL PRESENTE LAVORO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE

PER OGNI CITAZIONE È DOVERE MORALE, OLTRE CHE GIURIDICO,
CITARE SEMPRE LA FONTE

QUESTO LIBRO È STATO STAMPATO
A CURA DELLA BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Grafica: Salvatore Lala

ISBN: 9788897592662



È con grande piacere e un pizzico di orgoglio che la Banca Popolare del Cassinate ha curato la pubblicazione di questo pregevole volume, dedicato ad un documento di straordinaria importanza storica, ovvero lo Statuto di San Germano, emanato tra il 1285 e il 1288 al tempo dell'Abate Tommaso I.

Un documento che per quasi settecento anni è rimasto pressoché inedito e che è stato possibile conoscere grazie al lavoro di Emilio Pistilli e del Centro Documentazione e Studi Cassinati. Oggi, questo documento viene pubblicato e studiato in maniera approfondita in questo volume, che consente di illuminare non semplicemente un periodo storico, ma un'intera società, un modo di vivere e di sentire, un'organizzazione comunitaria. Al tempo stesso, questo documento ci testimonia ancora una volta lo straordinario ruolo ricoperto da Montecassino e dagli abati che, nel tempo, l'hanno guidata: la nostra amata Abazia è stata un punto di riferimento non solo dal punto di vista religioso e spirituale, ma anche dal punto di vista sociale, economico, culturale.

Quando si guarda alla storia di questo territorio e alla storia di Montecassino, ciò che stupisce è che, pur nell'evolversi dei tempi, dei costumi, delle abitudini, la Regola benedettina e tanti elementi della storia monastica sono di straordinaria attualità, al punto che, ad esempio, molti studiosi di organizzazione aziendale e organizzazione del lavoro guardano proprio alle proposte benedettine. L'alternanza di studio, lavoro e preghiera, il rapporto con i superiori, il rapporto tra l'abate e i monaci, l'attenzione ai giovani, la dimensione dell'ascolto, l'etica del lavoro, il senso della misura, il rispetto dell'ambiente, delle cose, del creato sono tutti elementi straordinariamente attuali e rappresentano un fertile terreno per un ripensamento della nostra società.

Gli ultimi anni, drammaticamente segnati dalla pandemia, dalla crisi economica, dalla guerra, denunciano con forza la necessità di cambiare i nostri modelli. Il modo in cui abbiamo vissuto sinora sta dimostrando le sue debolezze. L'eccesso nei consumi, nello sfruttamento del creato, nei ritmi di vita non è più sostenibile e, forse, guardare al sereno e sano equilibrio del monastero benedettino, in cui l'operosità va di pari passo con la cura dello

spirito e la produttività va a braccetto col rispetto dell'ambiente, può essere fonte di grande ispirazione. Proprio come accadde settecento anni orsono, quando lo Statuto di San Germano tradusse in norme di vita e norme sociali concrete e dettagliate quei principi che ispirarono la Regola di San Benedetto.

Ad Emilio Pistilli, il merito di aver ridato vita ad un documento prezioso, intuendone e mostrandocene il grande valore storico e sociale.

La Banca Popolare del Cassinate è ben lieta, dunque, di aver potuto contribuire alla realizzazione di questo volume, che, ne sono certo, arricchirà i lettori di una consapevolezza nuova e saprà dare nuova luce alla storia del nostro territorio, patrimonio prezioso che dobbiamo sempre custodire con attenzione, rispetto e gratitudine nei confronti di chi ci ha preceduto e di chi, oggi, ci fa conoscere più da vicino la nostra storia.

 | **BANCA POPOLARE del CASSINATE**

Prof. Vincenzo Formisano
Presidente Banca Popolare del Cassinate



Nel corso di tre millenni vari sono stati gli insediamenti abitativi che si sono succeduti: *Casnar - Casinum - S. Pietro a Monastero - Eulogimenopoli - S. Germano - Cassino*. Man mano la dislocazione degli abitati si è spostata lungo un asse di circa tre km., orientato da sud a nord, salendo sulle prime pendici del monte Cassino (ma con edifici di culto fin sulla sommità dell'acropoli) e giungendo sui contrafforti del colle Janulo e infine nella piana ai suoi piedi.

Molti sono i fatti, gli eventi succedutisi nella trimillenaria storia delle città di Cassino che sono andati persi, distrutti, dimenticati, al pari di vicissitudini, vicende, e poi strutture, immobili, monumenti, chiese, ecc. Differentemente Emilio Pistilli ha voluto fissare la sua attenzione di storico e ricercatore su un aspetto ben attestato per data, epoca ed era, nonché specifico e peculiare.

Si tratta dello *Statuto di San Germano*, che fu redatto sul finire del milleducento, poi andato progressivamente a decadere finché è stato recuperato sul finire degli anni '60 del Novecento. In tale ottica Emilio Pistilli ha inteso dare allo *Statuto*, rimasto inedito per quasi settecento anni, un'ampia rilevanza già manifestata in quanto l'aveva voluto inserire fin nel numero di esordio di «Studi Cassinati» (n. 1/2001) ed ora lo ripropone integralmente in una veste editoriale autonoma convenientemente patrocinata dalla Banca Popolare del Cassinate.

Un particolare e importante aspetto dello *Statuto* redatto per conto dell'abate Tommaso I tra il 1285 e il 1288 è rappresentato dal fatto che, emanato per tutelare gli abitanti del centro più importante, quello di San Germano, sembra aver trovato poi applicazione nei vari centri appartenenti alla *Terra Sancti Benedicti*, assumendo così una valenza ancor più ampia.

Lo *Statuto* è un documento eccezionale, molto importante non solo per la comunità del tempo ma anche dal punto di vista storico configurandosi alla stregua di una fotografia, di una istantanea dell'organizzazione sociale di vita di sette secoli e mezzo or sono. Così si evidenzia che pure nel Medio Evo appariva necessario, da parte degli abati di Montecassino, disciplinare la vita urbana delle popolazioni locali regolamentando, ad esempio, la vendita dei prodotti alimentari e i prezzi da applicare (con tanto di sconto ob-

bligatorio per Montecassino), le norme igienico-sanitarie, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ecc.

Se oggi giorno una delle sfide vitali che ha da affrontare il genere umano del terzo millennio è quella della difesa del territorio, della ecosostenibilità e dello sviluppo sostenibile, come si dice adesso, stupisce molto, in senso positivo, che lo *Statuto di San Germano* già in età medievale contenesse norme, divieti e penali tese a regolare lo sfruttamento delle risorse dell'ambiente.

Così appare ancor più meritoria l'operazione editoriale di Emilio Pistilli che ha inteso offrire una pagina di storia del nostro territorio così rilevante e significativa.



Gaetano de Angelis Curtis
Presidente CDSC APS



Secondo la documentazione giunta fino a noi, nell’XI secolo anche nella *Terra Sancti Benedicti* inizia a prendere forma un’organizzazione sociale nella quale le comunità locali sono fatte oggetto, da parte dell’Abbazia di Montecassino, di privilegi o concessioni (si pensi alle *Carthae libertatis* di Suio e di Traetto) e di statuti volti a regolamentare la vita civile e, allo stesso tempo, a riorganizzare la macchina amministrativa della signoria monastica.

Per quanto riguarda gli statuti, il cui scopo era quello di ottenere un’efficace gestione dei vari ambiti della vita sociale, non va dimenticato che, trattandosi di un contado monastico, le regolamentazioni rispecchiavano i valori cristiani dai quali attingevano la loro ispirazione. Fattore che acquista ancor più importanza se si pensa che la loro centralità era declinata all’interno di una società – quella medievale – in cui i signorotti di turno tendevano spesso a dimenticarli, se non addirittura a sopprimerli. L’ancoraggio ad un substrato cristiano era dunque un’ulteriore garanzia del rispetto dovuto ai diritti basilari delle persone che vivevano all’ombra dell’abbazia.

La *Statuto di S. Germano* di cui qui si occupa il Prof. Emilio Pistilli – già benemerito nel campo della storia locale – fu emanato al tempo dell’Ab. Tommaso I, tra il 1285 e il 1288, ed è contenuto nel *Regesto II* (del medesimo abate) conservato nell’Archivio di Montecassino.

Al di là delle norme che davano voce e corpo al bisogno di instaurare rapporti basati sulla giustizia, figuravano anche quelle riguardanti la salvaguardia dell’ecosistema, come il divieto di accendere fuochi al di fuori dei tempi prestabiliti e quello di non inquinare le acque. Da ciò si evince come il contatto con la natura non fosse vissuto in maniera esclusivamente funzionale, nella logica di un mero sfruttamento delle sue risorse, ma fosse perseguito all’interno di un rapporto dialogico di mutuo e rispettoso scambio: la natura andava trattata bene perché da essa si riceveva il proprio sostentamento. Si tratta di norme che conservano intatta la loro attualità, soprattutto nell’epoca odierna in cui lo sfruttamento indiscriminato e selvaggio della natura ha portato ad una ritorsione di quest’ultima nei nostri confronti e al verificarsi di un palese squilibrio che va urgentemente risanato.

bligatorio per Montecassino), le norme igienico-sanitarie, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ecc.

Se oggi giorno una delle sfide vitali che ha da affrontare il genere umano del terzo millennio è quella della difesa del territorio, della ecosostenibilità e dello sviluppo sostenibile, come si dice adesso, stupisce molto, in senso positivo, che lo *Statuto di San Germano* già in età medievale contenesse norme, divieti e penali tese a regolare lo sfruttamento delle risorse dell'ambiente.

Così appare ancor più meritoria l'operazione editoriale di Emilio Pistilli che ha inteso offrire una pagina di storia del nostro territorio così rilevante e significativa.



Gaetano de Angelis Curtis
Presidente CDSC APS

PREMESSA

L'odierna Cassino, erede della romana *Casinum* – che sorgeva sulle pendici meridionali del monte che la sovrasta – ha la sua origine dalla città monastica che aveva iniziato a costruire l'abate di Montecassino Bertario sul sito attuale dove era ubicato il foro romano.

Una devastante incursione dei Saraceni nell'883 interruppe quel tentativo martirizzando lo stesso abate¹.

Fu l'abate Atenolfo che, circa 130 anni dopo, all'inizio del secolo XI (1011-1022), portò a termine il progetto della nuova città, cui diede il nome San Germano, traendolo dall'omonima chiesa del luogo².

Il nuovo centro urbano seguì in tutto le sorti della celebre abbazia di Montecassino. Crebbe di importanza tanto da trovarsi a capo di quella che fu la Terra di San Benedetto, formatasi con i castelli sorti nei territori abbaziali amministrati da Rettori nominati dall'abate; in San Germano risiedeva la *Curtis maior* dove si gestiva amministrativamente tutto il patrimonio cassinese con i suoi castelli.

Successivamente divenne la capitale del piccolo stato di San Germano, sempre a guida abbaziale, nell'orbita napoletana.

Con l'unità d'Italia sotto il regno sabauda la città mutò il nome in Casino (1863), ricollegandosi idealmente alla sua storia più antica, quella di *Casinum*³.

Fu subito dopo il Mille che i castelli della Terra di San Benedetto, denominati *universitates civium*, assunsero la configurazione corrispondente agli attuali comuni. Come tali ebbero dagli abati cassinesi norme di gestione urbana e sociale.

Tra queste troviamo gli Statuti che conferirono dignità e certezze alle po-

¹ - 22 ottobre 883, *Chronica Monasterii Casinensis*, ed. H. Hoffmann, M.G.H., *Scriptores*, xxxiv, Hannoverae, 1980, I, 44.

² - Per la questione se fu abate Bertario o Atenolfo il vero fondatore di San Germano rinvio ai miei interventi con relativa bibliografia in "Studi Cassinati", CDSC onlus, an. 2020, n. 3/4, "Storia delle origini e delle denominazioni dell'odierna città. Da *Casinum a Cassino*", pagg. 179-186, e "Breve nota biografica del fondatore dell'odierna Cassino. L'Abate Atenolfo di Montecassino (1011-1022)", pagg. 187-192.

³ - G. DEANGELIS CURTIS, *Le variazioni della denominazione dei Comuni dell'alta Terra di Lavoro. Riflessi secondari dell'Unità d'Italia*, CDSC onlus 2013.

polazioni interessate, segno di una civiltà dalle radici cristiane che volgeva verso un inarrestabile progresso sociale con l'uomo protagonista.

Proprio di questo ci occupiamo nel presente lavoro.

Lo statuto di San Germano è contenuto nel "*Regestum II Bernardi I Abbatibus Casinensis*", giunto a noi in tre esemplari custoditi nell'abbazia di Montecassino; il primo – che è quello che ci interessa – è il codice n. 6 fatto compilare dall'abate Tommaso I (1285-1288).

Lo portò in stampa Luigi Fabiani in "La Terra di S. Benedetto" nel 1968. Fu ripreso da chi scrive nel 2001 in "Studi Cassinati" n. 1/2001 per la prima volta con la traduzione italiana, che viene qui riproposta.

Emilio Pistilli

I

LO STATUTO DI S. GERMANO

I tempi e il contesto



Salmon T., "Veduta di Monte Casino, e del Monistero di questo nome", incisione all'acquaforte - 1737-1756

1.1 - Montecassino e l'abate Bernardo I Ayglerio

Il periodo storico nel quale si inquadra la compilazione dello statuto di San Germano è quello turbolento per le lotte tra papato e impero, nel quale le scomuniche da parte dei papi e le nomine papali imposte con la forza da parte degli imperatori si susseguirono a ritmo serrato.

L'imperatore Federico II di Svevia, scomunicato da papa Gregorio IX, si riconciliò con il pontefice con un trattato di pace nella chiesa di San Germano: era l'anno 1230. Ma la pace non durò a lungo: nel 1239 Federico fu di nuovo scomunicato, e, nella ripresa delle ostilità, il monastero di Montecassino si trovò ad essere occupato militarmente dalle truppe imperiali; i monaci furono quasi tutti scacciati, i beni dell'abbazia depredati.

La desolazione estrema durò 26 anni. Lo stesso abate Bernardo I Ayglerio (ab. 1263 - 1282) ebbe a scrivere che «Il Monastero era stato trasformato in una spelonca di ladroni».

Solo dopo la morte di Federico II (1250) le cose iniziarono a volgere verso il meglio per Montecassino e la sua Terra. Ma si dovrà attendere la salita al trono di Carlo D'Angiò e la nomina di Ayglerio ad abate (1263) perché si potesse parlare di rinascita.

Abate Bernardo si diede molto da fare per recuperare, per quanto possibile, il patrimonio di San Benedetto: «L'opera di Bernardo fu tale da farlo considerare tra i più grandi abati cassinesi. Restauratore della disciplina monastica e della giurisdizione nel dominio di San Benedetto»⁴. Riacquistò il dominio sulle genti della Terra di San Benedetto, dominio che gli spettava per la sua autorità baronale. Gli abitanti della Terra, infatti, angariati dall'oppressione sveva, avevano smesso di versare i previsti censi e servizi dovuti all'abbazia cercando, anche con ribellioni, di sottrarsi al peso feudale.

L'abate gestiva sul suo territorio la giustizia civile e quella criminale, ma quest'ultima fu sottratta da Carlo D'Angiò nel 1282 lasciando solo quella civile. Lunghe furono le lotte dei Cassinesi per riavere quella giurisdizione⁵; vi riuscì solo nel 1674 avendola acquistata per 34.000 ducati.

⁴ - T. LECCISOTTI, *Montecassino*, Badia di Montecassino, X ediz. 1983, pagg. 72.

⁵ - ERASMO GATTOLA, l'illustre archivista di Montecassino (1662-1734), vi dedica quasi tutto il suo secondo volume delle *Accessiones*.

Per procedere al ripristino delle norme e dell'autorità abbaziale Bernardo decise di procedere ad una rassegna generale del patrimonio di San Benedetto; «per rintracciare gli antichi possedimenti i suoi inviati giravano i vari paesi interrogando i più autorevoli e anziani cittadini»⁶.

Diede l'incarico a Stefano, arcidiacono di San Germano, il quale, con l'ausilio di un notaio, effettuò la rassegna col metodo delle inquisizioni, che, inserite nel Regesto di Bernardo, in gran parte sono giunte fino a noi.

L'amministrazione badiale si sviluppava attraverso uffici assegnati a monaci: ospitaliere, sacrista, cellerario, camerario, infermiario, vestiario, conventuale, tesaurario, decano, vicedecano. Inutile dire che i suddetti monaci dovevano rendere conto in tutto all'abate e lo facevano con un resoconto annuale.

Oggetto della rassegna furono i paesi di San Germano, Sant'Elia, Cervaro, San Vittore, Cucuruzzo, Mortola, Sant'Angelo in Theodice, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Vallefredda, Pontecorvo, Pignataro, Piumarola, San Pietro⁷.

Poi l'abate Bernardo diede incarico al suo decano Tommaso «di provvedere alla conservazione dei beni, privilegi e diritti della comunità monastica. E per questo raccolse egli i documenti originali che attestavano tali beni, privilegi e diritti, e li presentò a Lorenzo Bisa, giudice e avvocato Cassinese, pregandolo di farne una copia autentica. Li lesse costui e diligentemente li esaminò insieme con cinque testimoni, e trovatili "integra et in prima sui figura existere, nichil omnino addito vel mutato" ordinò a Giovanni Capuano, notaio di S. Germano, di trascriverli e fare un pubblico registro»⁸.

Il decano Tommaso alla morte di Ayglerio fu eletto abate col nome di Tommaso I (1285-1288). Le copie dei documenti raccolti confluirono nel Regesto che ha il suo nome: "*Registrum Thomae Decani*".

⁶ - T. LECCISOTTI, "A proposito dell'abate di Montecassino Bernardo I", "Bollettino Diocesano di Montecassino", a. 1972, n. 5, pag. 418.

⁷ - Dalle inquisizioni fatte nel 1371 annotate nel "*Regestum Abbatis Angeli Episcopi De Posta e Abbatis Andreae*", in Abbazia di Montecassino.

⁸ - *Regesto di Tommaso Decano cartolario del convento cassinese (1178-1280)*, Montecassino 1913, pag. XVI.

1.2 - L'attività normativa nella Terra di S. Benedetto

Con la formazione della società urbana, a partire già dal sec. XI, le comunità locali riuscirono ad ottenere dai loro signori forme di garanzia nell'organizzazione sociale che presero il nome di *Privilegi, carte di libertà, statuti, costituzioni, inquisizioni, sentenze*, destinate a regolamentare lo sfruttamento delle acque, la sorveglianza contro i danni compiuti dagli uomini o dagli animali alle piante, l'amministrazione della giustizia, la sorveglianza contro gli incendi, ecc.

In particolari periodi storici, infatti, come l'imminenza di guerre o la necessità di tenere a freno la popolazione in stato di agitazione, fu necessario concedere condizioni privilegiate per il buon ordinamento della vita civile e per garantire i diritti essenziali della persona, riorganizzando la vita amministrativa della signoria, ed emanando norme di polizia locale. Afferma Giuseppe Salvioli che il signore, vescovo o abate, nei suoi domini era signore e giudice, poteva promulgare leggi e bandi in forma di sentenze o come statuti locali ed i suoi dipendenti dovevano rispettarli⁹.

Questa attività normativa fu molto intensa presso gli abati di Montecassino, soprattutto nel sec. XIII.

L'abbazia di Montecassino è la signoria ecclesiastica del Medio Evo che ne concesse il maggior numero. Ma c'è da presumere che già dai secoli precedenti si avessero esempi di tali concessioni; infatti nelle sentenze pronunciate dall'abate Bernardo I Ayglerio contro le università di S. Vittore, S. Pietro Infine, Bantra, S. Elia, Vallerotonda, si legge: "*Inspecto privilegio ipso a predecessoribus nostris concessio*"¹⁰, visto lo stesso privilegio concesso dai nostri predecessori. Possiamo, inoltre, supporre che ogni castello avesse il suo privilegio più o meno ampio¹¹.

Fuori della Terra di S. Benedetto gli statuti furono emanazione delle stesse *universitates civium*, anche se spesso confermati dai signori feudali.

⁹ - G. SALVIOLI, *Storia della immunità delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia*, vol. II, Napoli 1927.

¹⁰ - *Regesto II di Bernardo Abate*, a. 1273, manoscritto inedito in Archivio di Montecassino.

¹¹ - E. GATTOLA, *Accessiones ad historiam Abbatiae Cassinensis*, Coleti, Venetiis, 1734, vol. I, pagg. 345-346.

Furono passati per iscritto al tempo degli Angioini, ma la loro origine era sicuramente quella degli ordinamenti longobardi¹².



Scipione M. A. Elogia abatum sacri monasterii cassinensis, Neapolis 1630.

¹² - G. RACCIOPPI, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*. VI (1881). fasc. I-II.

1.3 - Privilegi e Carte di libertà

Sono giunti sino a noi solo 12 privilegi e precisamente quelli di Traetto, Suio, Cervaro, Casal di Castellone in Puglia, nel territorio della città di Troia, Piedimonte, Pontecorvo, S. Angelo in Theodice, Atina, Fella, in Calabria, S. Germano, S. Pietro in Monastero, S. Apollinare, S. Ambrogio.

I suddetti privilegi furono rilasciati dall'abbazia per accattivarsi le popolazioni passate da poco sotto il suo dominio (Suio, Traetto, Atina) e per tranquillizzare quelle più ribelli (S. Germano, Piedimonte, Pontecorvo, S. Angelo in Theodice) concedendo loro moderazione ed esenzioni dal pagamento di tributi vari, di prestazioni di "servizio", garanzia del rispetto dei diritti essenziali della persona; diritti, questi, che nel Medio Evo erano stati soppressi dai signori del tempo¹³.

Nel Privilegio concesso da abate Bernardo ai cittadini di San Germano e San Pietro a Monastero nel 1267¹⁴ si rende evidente la volontà abbaziale di favorire in ogni modo gli abitanti, sia confermando le agevolazioni concesse dai suoi predecessori, sia aggiungendone di nuove, con l'impegno, per esempio, di non infliggere pene senza una acclarata colpa e assicurando loro, e ai posteri, un giusto processo; oppure l'impegno di non richiedere la consegna del terratico e le prestazioni d'opera, nel caso in cui il monastero si prendesse le bestie nonostante particolari impedimenti da parte del proprietario, assicurando inoltre il risarcimento se una bestia morisse durante i lavori obbligati¹⁵.

Si tratta, come si vede, di concessioni di mera prodigalità non usuali nella società del tempo.

Le signorie locali altrove avevano ridotto gli uomini a oggetti: nessun atto della loro vita poteva essere fatto senza il consenso del proprio signore.

Le Carte di libertà furono una reazione al passato, che aveva imposto norme ed aveva circoscritto la libertà dei cittadini.

Restituire ad essi alcune libertà fu una mossa strategica da parte dei si-

¹³ - L. FABIANI, *La Terra di S. Benedetto*, I, Montecassino, 1968, pag. 384.

¹⁴ - "Privilegium Sancti Germani", an 1267 in "Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta", Tipografia Vaticana, 1890, n. 43. pagg. 13-17; L. FABIANI, op. cit. pagg. 435 e sgg.

¹⁵ - Ibid.

gnori: allentando i freni si poteva contare su un maggior appoggio della popolazione¹⁶.

Le *Cartae libertatis*, come già detto, dichiaravano la demanialità delle acque, dei corsi d'acqua, dei monti, pascoli, pianure, vie, mura castellane; affermavano, tra l'altro, il diritto del monastero a tagliare gli alberi per le proprie necessità. Inoltre dettavano le norme per la cessione e derivazione delle acque pubbliche; per la costruzione di mulini, frantoi e balcatoi; per il dissodamento e la cultura di terre boschive (*caese*); per le attività di caccia e pesca; per la riscossione del plateatico; per l'uso di pesi e misure; per il pagamento degli adiutori e della "procuratio" all'abate per la visita annuale ai castelli, anche se non veniva effettuata; per lo "jus affidandi" dei forestieri nella Terra di S. Benedetto; per la facoltà di libera disposizione dei beni da parte dei dipendenti; per il pagamento della terziaria; per la confisca dei beni delle persone che si trasferivano fuori della Terra; per le attività di vendita; per il rinnovo ventinovenne dei contratti e carte di franchigia; per la successione ereditaria; per la prestazione dei servizi e dei redditi dovuti al monastero dagli eredi; per la condizione giuridica e le alienazioni delle terre delle chiese parrocchiali.

L'abate Bernardo I Ayglerio raccolse molti di tali documenti – o *Inquisizioni Generali* – nel suo Regesto I del 1273, edito da A. Caplet nel 1890¹⁷. Purtroppo, nonostante i riferimenti ad analoghi atti dei suoi predecessori, l'abate Bernardo non ci fornisce indicazioni per risalire ad essi e all'epoca della loro redazione.

Tuttavia egli non si fermò alle sole Inquisizioni Generali ma andò oltre regolando i diritti di plateatico, di transito sui fiumi Rapido, Liri, Gari-gliano, di macinatura dei cereali e delle olive. Tali diritti erano riscossi da sempre in via consuetudinaria, ma fu necessario metterli per iscritto perché non fossero più contestati. Nel 1273 furono emanate 7 inquisizioni, contenute nel Regesto II dell'abate Bernardo¹⁸. La prima riguarda i diritti di plateatico: Inquisizione fatta nella città di San Germano e in tutti i castelli e

¹⁶ - G. SALVIOLI, op. cit., II; pag. 269.

¹⁷ - *Regesti Bernardi I abbatibus Casinensis fragmenta*, cit.

¹⁸ - *Regesto II di Bernardo Abate*, a. 1273, cit.: "Inquisitio facta in civitate S. Germani et omnibus castris et locis abbatiae Cas. de universis et singulis iuribus debitibus officio cellariatus Cas. ratione plateae de hiis que venduntur sive emuntur, in locis predictis", *Regesti Bernardi I abbatibus Casinensis fragmenta*, cit. pag. 77; G. CHIALVO, "Diritti di traghetto in un documento cassinese",

luoghi dell'abbazia Cassinese sui diritti dovuti da tutti e dai singoli all'ufficio cellerario Cassinese per l'occupazione del suolo pubblico (*plateatico*) in caso di vendita o acquisto nei suddetti luoghi

La seconda inquisizione riguarda i diritti di passaggio attraverso scafe sui fiumi Rapido, Liri e Garigliano. Il diritto era riservato sia alle merci che alle persone che vi passavano. Le scafe erano piccole imbarcazioni per l'attraversamento dei fiumi. La loro attività iniziava all'alba e terminava verso il tramonto, gli imbarchi avvenivano in posti diversi: sul Gari, presso S. Angelo in Theodice, sul Liri, presso S. Apollinare e Giuntura, sul Garigliano, presso S. Ambrogio.

Il titolo dell'inquisizione è il seguente: Inquisizione fatta nell'Abbazia Cassinese sui diritti dovuti all'ufficio del cellerario Cassinese sui pedaggi da coloro che transitano sulle scafe esistenti nei fiumi Liri, Garigliano e Rapido spettanti alla suddetta Abbazia e anche per ciò che viene trasferito sulle stesse scafe¹⁹.

Le restanti inquisizioni trattano dei diritti di macinatura dei cereali e delle olive nell'ambito del territorio di S. Benedetto, diritti di balcato, diritti di cottura nei forni esistenti nel territorio cassinese.

estratto da "Il diritto marittimo", s. l. agosto-ottobre, 1936; LUIGI SERRA, "Diritti di transito sulle scafe di Montecassino nel Medio Evo", Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, novembre-dicembre 1999.

¹⁹ - "Inquisitio facta in Abbatia Cas. de iuribus debitis officio Cellerariatus Cas.; ratione pedagii ab hiis qui transitum faciunt per scafas existentes in fluminibus Liris, Garigliani et Rapidi ad supradictam Abbatiam spectantibus, ac etiam de hiis que transferuntur super scafas praedictas.



A. Soldé, "Le convent du Mont Cassin et ville de San Germano", 1857.



Paolo Brill, San Germano e Rocca Janula, affresco nella Sala Concistoro Vaticana, part.

1.4 - Statuti

Possiamo definire gli Statuti con Luigi Fabiani: «Con il termine ‘*statutum*’ o ‘*statuta*’ le carte cassinesi indicano non solo il complesso di norme che gli abati emanavano per regolare alcuni aspetti della vita municipale e della diocesi, ma anche alcune disposizioni particolari chiamate anche ‘*constitutiones*’, ‘*decreta*’. Gli statuti cassinesi sono regolamenti di polizia urbana e rurale, o di polizia ecclesiastica»²⁰.

Numerose furono le università (gli odierni comuni) che, sottoposte alla giurisdizione Cassinese, ebbero gli Statuti; ma va precisato che gli abati cassinesi non concessero mai agli abitanti del territorio sottoposto di autogovernarsi con propri statuti, almeno fino al secolo XIV²¹.

Oggi possediamo solo tre statuti, due in materia municipale, quello di Pontecorvo e quello di S. Germano (ma quest’ultimo riguardava tutti gli altri centri abitati della Terra di S. Benedetto), uno in materia ecclesiastica, che regolava i rapporti tra l’abbazia e la chiesa capitolare di S. Germano. Del primo ci è giunto solo un frammento composto da 17 capitoli, anonimo, pubblicato nel 1940 dall’Inguanez²².

²⁰ - L. FABIANI, op. cit. pag. 398.

²¹ - Ibid.

²² - M. INGUANEZ, “Frammento di uno statuto di Pontecorvo del secolo XIII”, in “Studi di Storia e Diritto in onore di Carlo Calisse” vol. III, 1940, pagg. 121-125; E. PISTILLI, “Lo Statuto o ‘*Lex municipalis*’ di Pontecorvo: 1190”, in “Studi Cassinati”, an. 5 (2005), n. 1, pagg. 38-47.

1.5 - Lo Statuto di S. Germano

Fu trascritto dall'abate di Montecassino Tommaso I tra il 1285 e il 1288 con la partecipazione dei baiuli di S. Germano ed altri notabili della Terra di S. Benedetto²³.

Lo Statuto, vista la ripresa delle ribellioni, nacque con la preoccupazione di voler tutelare gli interessi dei cittadini, ”*Ad temeritatem et audaciam quorundam abbatialium cohercendam et ipsorum nocendi facultatem refrenandam...*”²⁴.

Naturalmente nell'emanare lo Statuto l'abate dovette ribadire antiche norme consuetudinarie dovute al monastero, rimaste però inosservate, come abbiamo visto, durante l'ultimo periodo della dominazione sveva.

Tale Statuto è costituito da una serie di norme espresse in 74 articoli, ognuno dei quali stabilisce la pena per il trasgressore, ordina il risarcimento del danno e dichiara il bisogno di credere al giuramento dell'accusatore, a beneficio del quale andava, spesso, una parte della pena in denaro spettante al padrone del fondo.

In un primo tempo dovette essere impostato con atto d'imperio a tutte le comunità locali – è Luigi Fabiani che lo arguisce²⁵ –, successivamente fu trasformato in uno statuto tipo, che le Università delle terre e castelli casinesi dovettero adottare e fare osservare a tutti e chiederne ogni anno (dal I maggio alla festa di S. Pietro) la conferma all'abate sotto pena del pagamento di una multa di 4 onces d'oro. Tutto ciò è avvalorato dal fatto che i capitoli 73-74 sono aggiunti da mano posteriore²⁶.

Lo statuto è nel Regesto II dell'abate Tommaso e fu trascritto anche nel terzo esemplare del Regesto II dello stesso abate dopo le Inquisizioni, tra i vari documenti copiati in epoche successive²⁷. È stato inedito fino alla trascrizione fatta da Luigi Fabiani nel 1968²⁸.

²³ - *Regestum II Thomae Abbatis* ff. I-V^v in Archivio di Montecassino: è stato pubblicato per la prima volta da L. Fabiani in *La Terra di S. Benedetto*, cit. vol. I, pagg. 456-470, che riporta la versione del *Registrum II Thomas Abbatis*, in Archivio di Montecassino.

²⁴ - *Statuto di S. Germano*, premessa.

²⁵ - Op. cit., I, pag. 400.

²⁶ - Ibid.

²⁷ - Ibid.

²⁸ - Op. cit., I, *Appendice*, doc. n. 13, pag. 456 sgg.

Successivamente è stato pubblicato nel primo numero della rivista "Studi Cassinati", dal quale è tratta questa versione riveduta ed ampliata²⁹.

Qui lo si riporta integralmente con l'aggiunta di una proposta di traduzione.

Si presenta come regolamento di polizia municipale, urbana, rurale, anonaria e di mercato: non contiene alcuna norma di diritto privato, penale o processuale; la materia trattata è quella degli statuti della bagliva.

Nei vari articoli vengono citate norme relative alla vita dei campi, alle merci, al prezzo, alla vendita delle carni e del pesce, alla disciplina dei beccai, alla vendemmia, alla viabilità, ai cittadini, all'approvazione annuale degli statuti.

Analizzando i vari articoli possiamo avere una visione ampia e veritiera della vita nella città di S. Germano nel secolo XIII: troviamo che il popolo cassinese «eleggeva i *forestieri*, cioè i campari per la denuncia del danno dato ed i *catapanos sive superstites*" ai quali era devoluta la sorveglianza sulla vendita dei viveri e sui loro prezzi. Dallo statuto e dai documenti troviamo vari artigiani, sembra non riuniti in corporazione, calzolai, osti, beccai con proprie botteghe: i contadini sono servi legati al suolo, soggetti agli ordini dei *patroni* delle terre ed angariali obbligati a dati lavori campestri, ad arare, zappare, vendemmiare, potare, a fare lavori di scavo e simili. Questo il piccolo mondo comunale che ci è illuminato dallo statuto.»³⁰

Il bisogno di regolamentare la vita urbana, sia nella gestione del mercato (settore prezzi), che sulle norme igienico-sanitarie per i prodotti alimentari, è un problema serio sin dal Medio Evo.

I primi 22 articoli dello Statuto riguardano i danni ed i furti arrecati nel settore agricolo, e decretano, nei confronti dei contravventori, multe che andavano da un carlino ad un augustale.

Se qualche uomo o donna fosse stato trovato a raccogliere o rubare uva, fichi o altri frutti in luoghi altrui, senza permesso, veniva multato (Art.1); la multa era raddoppiata se il fatto fosse avvenuto di notte. Quest'ultima formulazione, "*de nocte duplum*", è ricorrente nello statuto di S. Germano, e non senza motivo.

²⁹ - E. PISTILLI, "Lo statuto di S. Germano dell'abate Tommaso I - 1285/88", in "Studi Cassinati", CDSC onlus, a. I (2001), n. 1, pagg. 3-46.

³⁰ - P. SELLA, *Statuto di Cassino degli anni 1285-1288*, in "Casinensia", vol. I, Montecassino, 1929; pagg. 184-185.

Nel Medio Evo, infatti, in un mondo in cui la luce artificiale non esisteva, la notte era considerata piena di pericoli e minacce, il tempo della tentazione, del diavolo. La legislazione medievale era molto severa con i crimini commessi di notte; ad una certa ora le porte della città, dei castelli, delle chiese erano chiuse onde prevenire tali inconvenienti³¹. La durata del giorno era regolata dalla luce del sole: la debole fiammella di una lucerna ad olio poteva consentire solo poche ed indispensabili operazioni; col calare delle tenebre tutte le attività umane si arrestavano, le porte delle case si sprangavano; all'esterno restava solo l'abbaiare dei cani e il canto sguaiato di qualche ubriaco.

Il furto dei frutti dai campi veniva punito in maniera molto articolata: se si veniva sorpresi a rubare con recipienti o grembiule o fazzoletto (*cum aliquo vase, sinu vel mappata*), oltre alla restituzione del moltiplo si era soggetti al pagamento di un tari (art. 1); se invece il furto avveniva *sine aliquo vase, sinu vel mappata*, al solo scopo di mangiarli, l'ammenda si dimezzava (10 grana - art. 2); infine non si era molto tolleranti con coloro che coglievano frutti nei terreni altrui perché non ne avevano di propri: la multa era di un tari (art. 3).

Ben tre articoli per impedire il furto di frutti dagli alberi: è evidente che si trattava di un bene importante, e ciò è comprensibile se si tiene presente che a quei tempi la produzione, senza i metodi moderni di coltivazione, senza l'uso degli anticrittogamici e senza alcuna protezione nei confronti dei voraci predatori dell'aria, doveva essere piuttosto scarsa. Del resto i nostri anziani ricordano ancora come, in tempi abbastanza recenti, fosse diffuso il furto (talvolta vero e proprio saccheggio) di frutti novelli.


È da considerare, infine, che i frutti degli alberi venivano conservati, spesso per essiccazione, come riserva alimentare per i mesi successivi, e ciò contribuiva a rendere meno pesante la penuria alimentare che costituiva il problema più sentito in quel lontano medioevo.

I raccolti di olive, di grano e di legumi, invece, dovevano essere piuttosto diffusi se il raccogliergli a terra senza autorizzazione del proprietario poteva costare l'ammenda di 10 grana (artt. 4 - 5).

Riguardo alle olive va considerato che la loro qualità non corrispondeva a quella attuale, frutto di elaborate selezioni; pertanto è lecito supporre che

³¹ - J. LE GOFF, *La società nell'occidente medievale*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino,.

Immagini da "De rerum naturis" di Rabano Mauro, cod. Cass. 132, sec. IX-XI.



Cod. Cass. 132, p. 274 Le festività.



Cod. Cass. 132, p. 349 Il mercato.



Cod. Cass. 132, p. 351 Le taverna.



Cod. Cass. 132, p. 352 La macelleria.



Cod. Cass. 132, p. 366 Gli artigiani.



. Cass. 132, p. 434 I pesi e le misure.



Cod. Cass. 132, p. 453 Il lavoro in campagna.



d. Cass. 132, p. 455 La raccolta nei campi.

la resa in olio non doveva essere abbondante – il rapporto attuale è di circa kg. 4 di olive per 1 litro di olio –, mentre la conservazione sotto sale o calce doveva costituire una discreta riserva per tutto l'anno. L'olio che se ne ricavava, però, aveva un valore quasi sacro, legato come era anche all'illuminazione domestica e all'uso come unguento sui traumi o sulle scottature, oltre che come condimento.

Mentre i primi cinque articoli si riferiscono ai furti nei campi, i successivi 6, 7 e 8 prevedono pene per i danneggiamenti agli alberi da frutto (mezzo augustale) ed ai campi coltivati (10 grana).

Una popolazione prettamente rurale, oltre ad essere molto legata ai beni agricoli, lo era anche per gli strumenti di lavoro, la cui presenza era indice di ricchezza e prosperità; dunque non potevano mancare sanzioni circa l'appropriazione indebita di strumenti di lavoro, come l'aratro o simili (Art. 9); va rilevato, al riguardo, che, oltre la pena pecuniaria di dieci grana, è previsto anche il risarcimento in giornate lavorative (*in tot et tantis diebus, quot ipsum aratrum tenuerit*).

Interessante risulta anche l'art. 10, sul divieto di accendere fuochi prima del 15 agosto, festa dell'Assunta, senza il permesso del Rettore, salvo l'incendio di sterpaglie, nei propri terreni, in previsione dell'aratura; qui la pena è salata: un augustale, oltre il risarcimento al danneggiato. L'art. 11, inoltre, punisce l'inquinamento delle acque potabili (un tari). È evidente che la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente era molto sentita, cosa non molto presente nella società attuale.

I successivi articoli, fino al numero 23, sono volti a tutelare la proprietà agricola da danneggiamenti da parte di estranei o di bestie altrui. Riguardo a queste ultime si fa distinzione se trattasi di pecore e capre (un grano per ogni capo trovato al pascolo abusivo, fino ad un massimo di cinque capi, oltre tale numero un tari - art. 18) o di maiali (due grana per capo fino ad un massimo di 5 capi; se di più un tari - art. 19) o di pollame (il proprietario del terreno potrà ucciderlo, mentre il proprietario delle bestie pagherà alla Curia un grano - art. 21); tutte le bestie trovate in pascolo abusivo potranno essere sequestrate e portate al Rettore, mentre il loro proprietario dovrà pagare un augustale alla Curia (art. 20).

In quest'ultima serie di articoli appare estraneo l'art. 15, che impone a tutti gli abitanti del territorio cassinese, se possessori di terreni, di piantare

ogni anno almeno trecento cavoli e cento agli (*de caulibus ad minus centinaria tria et de aleis centinarium unum*), sotto pena di due tari da versare alla curia. Tale imposizione, per quanto possa apparire strana, ci fa comprendere che ortaggi come cavoli ed agli erano di scarso valore commerciale, pertanto prevaleva la tendenza a non coltivarli.

Seguono ben 25 articoli che regolano la vendita e la macellazione delle carni ed altri cinque sulla vendita dei pesci.

All'articolo 25 si prescrive l'obbligo di vendere merci che richiedano un peso o una misura (pane, vino, carni, frutta, ortaggi) solo con la licenza dei catapani (o sovrintendenti) che sono nominati in ogni università.

Una figura importante, dunque, nel commercio locale del medio evo, e che ritroviamo spesso nei documenti dell'epoca, è il "catapano", detto anche *acatapanus* o *superstitis*; il nome deriva «dal linguaggio bizantino in cui nel secolo X e successivi aveva significati molteplici. Talora indicava il supremo comandante militare, o supremo governatore di provincie, e talora anche il capo di qualche servizio o ufficio statale. Dopo la caduta della dominazione bizantina in Italia, il termine rimase ad indicare soltanto un funzionario amministrativo e giudiziario locale incaricato della sorveglianza del commercio e del mercato.»³²

Suo compito era quello di vigilare sulla qualità delle merci, sui prezzi, sulle modalità di vendita, sui sigilli apposti dalla Curia sui pesi e sulle misure. Aveva potere discrezionale sulla variazione stagionale dei prezzi, ma non il potere di stabilire l'ammontare delle multe, che erano già indicate nel nostro statuto.

Purtroppo non ci è dato sapere con quali criteri veniva nominato il catapano, né in quale ceto sociale fosse individuato; tuttavia è facile presumere che provenisse da ambienti vicini a quello del commercio, vista la perizia di cui doveva dar prova in tale ambito.

Tornando al nostro statuto troviamo l'obbligo ai mercanti ed agli ortolani di usare i "rotoli di ferro" (pari a gr. 890) marcati con il marchio ed il sigillo della Curia cassinese (*mercatos et signatos mercos et signo curie casinensis* - art. 27).

La quantità delle carni da macellare veniva disciplinata in relazione ai

³² - L. FABIANI, op. cit., pag. 195, nota 57; si veda anche V. FEDERICI, *Gli statuti di Pontecorvo*, in "Miscellanea Cassinese", 10, Montecassino, 1932, pag. XXI.

tempi ed alle esigenze (*secundum quod tempus exigit et requirit* - art. 28 e art. 48) secondo norme non presenti nello statuto, mentre potevano essere poste in vendita solo al peso di un rotolo intero, o metà o un terzo o un quarto (art. 29).

Negli articoli da 30 a 39 si definiscono i prezzi delle varie carni differenziandoli a seconda della qualità (*si bene pingues* oppure *si macilentas*), dell'età della bestia, della stagione. Naturalmente spettava al catapano stabilire tali caratteristiche.

Nell'art. 40 si stabilisce che le carni vengano vendute senza teste e piedi (*sine capite et pedibus*); questi naturalmente possono essere venduti a parte al prezzo di un terzo di meno.

La macellazione deve avvenire alla presenza del catapano o, in sua assenza, di due persone oneste (*duorum proborum virorum* - art. 41): non ci sono noti, però, i criteri per individuare tali "probitari".

Le carni di qualità diverse devono essere esposte in macelleria (*in buczaria, bucceria*, dal francese "*Boucherie*", che significa "macelleria") in contenitori diversi (art. 42) sì da non trarre in inganno il consumatore: la contravvenzione a tale norma comportava la bella multa di due tari.

In caso di carenza di carni in macelleria si consentiva la vendita, ai tavernieri del territorio, di un quantitativo massimo di due rotoli (art. 43); ciò per evitare che i cittadini ne rimanessero sprovvisti.

A quest'ultimo proposito va ricordato che per la mancanza di adeguati mezzi di conservazione – l'unico mezzo conosciuto era l'essiccazione con salatura – la vendita della carne poteva avvenire solo per un tempo limitato e dopo una capillare informazione: dunque non trovare la carne in macelleria dopo l'attesa macellazione significava restarne sprovvisti per un tempo rilevante.

Nel nostro statuto, come si vede, è costante la preoccupazione di un'adeguata tutela del cittadino.

In tale ambito rientra anche la norma che prevede la vendita di carni malate o di animali morti solo a pezzi interi e fuori le mura della città (*extra portam* - art. 44), con l'autorizzazione del catapano. Tale divieto viene ripreso all'art. 46 in cui si fa espressa menzione di animali morti o di maiali con la tenia: *carnes morticinas seu sorsomerias*; quest'ultimo termine, *sorsomerius*, non si riscontra nei vari dizionari di latino medievale, ma è ri-

masto in uso tra la gente delle campagne locali fino a tempi recenti: infatti è stato un vecchio contadino del Cassinate a spiegarmi che il *sursumiégliö* (voce dialettale) è un maiale affetto da tenia.

Considerato che il medioevo fu l'epoca dei privilegi non poteva mancare qualcosa di simile nella normativa del commercio: l'art. 45 infatti prevede che i macellai facciano uno sconto di due denari su ogni rotolo di carne alla curia cassinese ed ai suoi ufficiali; la pena, in caso di omissione, è di un tari.

Gli articoli da 49 a 53 regolano la vendita ed il prezzo dei pesci. Da essi si possono desumere varietà di pesci dalla difficoltosa identificazione (*anticultus*, *squamus* e *barius*, art. 51) e varietà marine (*trella*: triglia, *surella*: suro, *palumbus*: palombo, *tenca*: tinca, *sarda*). Queste ultime possono destare perplessità dal momento che la città di S. Germano sorgeva a circa quaranta chilometri dal mare, e quaranta chilometri in quell'epoca costituivano una bella distanza; al riguardo si può congetturare che si disponesse di un sistema di scambi commerciali abbastanza agevoli, magari lungo il fiume Garigliano, che nel passato era navigabile³³; ma è più facile ritenere che il nostro statuto, formalmente destinato alla città di S. Germano, fosse, in realtà, esteso a tutta la Terra S. Benedicti, che includeva una buona fascia costiera a ridosso della foce del Garigliano.

Ciò che appare strano è la mancanza di riferimenti a pesci di acqua dolce: è nota la pescosità delle acque del Gari-Garigliano fin dai tempi di M. T. Varrone³⁴.

Gli articoli da 53 a 59 regolano l'attività delle taverne: l'obbligo di utilizzare solo le misure ufficiali contrassegnate dal sigillo della Curia (art. 54), l'obbligo di vendere il vino solo dopo l'apprezzo del catapano (art. 55), l'obbligo di chiudere la taverna e il divieto di vendere vino dopo il terzo suono delle campane (artt. 56, 57), che di solito annunciava l'inizio della messa, il divieto di tenere aperto l'esercizio nei giorni di domenica e di festività principale prima dell'inizio della messa solenne (art. 58), il divieto di svolgere giochi d'azzardo nelle taverne, con la sola eccezione del

³³ - Si ricorda l'invasione dei Saraceni dell'846, quando risalirono il fiume con le loro imbarcazioni fino ad avvistare l'abbazia di Montecassino, che fu salva solo grazie all'intervento di S. Apollinare: *Chronicon Cass.* I, 27.

³⁴ - M. T. Varrone, *De re rustica*, III, 4, 5.

vino (art. 59, i contravventori pagavano 1 tari di multa, il doppio se ciò avveniva di notte); altre limitazioni, non precisate nello statuto, erano stabilite per la vendita di carne, vino e pesce nel periodo della vendemmia (art. 53).

Non potevano mancare norme che regolassero l'attività lavorativa nei giorni di festività religiose, in cui era consentito solo effettuare lavori urgenti e improcrastinabili, quali la vendemmia, la raccolta delle messi o la cura della canapa (art. 61); né potevano mancare gravi sanzioni per le bestemmie (un augustale - art. 64).

Ad attenuare i privilegi, di cui si parlava più su, interviene l'art. 62 che fa ricadere sotto i dettami dello statuto anche i Rettori, con le loro famiglie ed i loro animali, sottoposti al giudizio del Vicario cassinese.

Gli articoli da 65 a 68 tornano sulla tutela ambientale vietando di estrarre sabbia dai fiumi fuori dei luoghi stabiliti o di gettare letame o rifiuti nei fiumi e sulle strade; obbligano, inoltre, i cittadini a ripulire dalle erbacce le vie adiacenti alle loro proprietà e a spazzare ogni sabato le piazze in prossimità delle proprie abitazioni.

Per attuare in maniera concreta la salvaguardia dell'ambiente una norma imponeva, ad ogni università o villaggio della Terra di S. Benedetto, di inviare ogni mese una guardia forestale (*foristerius*) ad ispezionare il territorio per riferire, ogni quindici giorni, su eventuali danni procurati da uomini o animali (art. 71).

Tanto prevalente interesse per la difesa del territorio è ben spiegabile se si pensa che le popolazioni del passato affidavano tutta la loro esistenza ad un ambiente il più possibile benigno: ogni guasto ecologico poteva essere riparato solo dalla stessa natura e nei tempi da questa stabiliti.

I mercati si svolgevano nella città ed erano luoghi di scambio, di vendita, di compera, ma allo stesso tempo anche luoghi di incontro.

Le taverne, l'antico luogo di ritrovo, erano il centro sociale per eccellenza, il punto focale dove si attingevano notizie, leggende, miti anche dalle terre più lontane³⁵.

Anch'esse dovevano seguire delle norme ben precise; ad esempio: restare chiuse dopo il terzo suono delle campane, eccetto casi eccezionali (prevista la multa di 2 tari) e nei giorni di domenica, di festività principale, degli apostoli, della messa solenne (1 tari).

³⁵ - J. LE GOFF, *La società occidentale nel medioevo...*, cit.

Nella Terra di S. Benedetto era uso scambiarsi aiuti durante i lavori manuali, specialmente nei campi: tale usanza si è perpetuata fino ai nostri giorni ed è venuta meno con l'introduzione dei mezzi meccanici nei lavori agricoli. La mancanza di scambi manuali era pagata con una multa di 1 Tari.

Lo statuto si conclude con alcuni articoli di carattere giuridico che esulano dall'intento di questo lavoro.

1.6 - Il mercato e i prezzi

Riassumendo. Da un'analisi attenta dello statuto viene fuori una società agricola e cittadina al contempo i cui elementi fondamentali sono: l'allevamento del bestiame, la pesca, il commercio e l'agricoltura.

La terra e l'economia agraria sono alla base della vita materiale del Medioevo, di conseguenza attraverso tali risorse si manifestava potenza e ricchezza, sia politica che sociale³⁶.

Per caratterizzare meglio l'economia rurale di tale società, e per riassumere, appare opportuno fornire una serie di schemi inerenti la produzione agricola e gli allevamenti con relativo listino prezzi.

1.6.1 - Prodotti agricoli di S. Germano

Alberi: viti, fichi, ulivi, meli, peri, querce, olmi.

Ortaggi / cereali: cavoli, aglio, grano, avena, biade, canapa, legumi.

Le multe variavano da 1 Tari a 1/2 Augustale; se il furto avveniva di notte la multa era raddoppiata.

1.6.2 - Allevamento del bestiame /pesci

Animali domestici: cavalli, asini, bovini, polli, galline, gallinacci, porci, capre, pecore, piccioni.

Animali selvatici: cinghiali, cervi.

Pesci: trote, sarde, alici, dentici, lacerti, palombi, tinche, triglie.

³⁶ - J. LE GOFF, cit.

1.6.3 - Vendita delle carni domestiche

Riguardo al prezzario delle carni lo Statuto di S. Germano è molto particolareggiato, con uno scrupoloso listino prezzi: a seconda della qualità, della freschezza, della tenerezza, vi era un prezzo stabilito dai catapani; chi non lo rispettava pagava multe alla Curia.

Quando i macellai uccidevano le bestie era necessaria la presenza di alcuni catapani; se per caso non ci fossero stati, allora c'era bisogno di 2 probi viri; chi non avesse ottemperato era punito con una multa di 1 Tari. In vendita sul mercato, come già detto, c'erano anche le carni "morticine" o malate, ma queste erano vendute fuori la porta della città ad un prezzo inferiore rispetto alla norma, sempre dietro consenso dei catapani.

I prezzi relativi alla vendita di alcuni prodotti agricoli o le carni, erano diversi a seconda delle persone: infatti la Curia Cassinese con i suoi ufficiali beneficiava di prezzi inferiori rispetto alla norma; i commercianti che non aderivano venivano multati.

I macellai dovevano tenere esposte le carni su contenitori separati, a seconda della varietà; esse venivano vendute al rotolo, marcate e contrassegnate dal sigillo della Curia, altrimenti la pena era di 3 Tari. Il rotolo aveva i seguenti sottomultipli: 1, 1/2, 1/3, 1/4

Il rotolo di carne non comprendeva la testa ed i piedi dell'animale: chi li voleva comprare li pagava 1/3 del costo della carne; altrimenti c'era 1 tari di multa.

1.7 - Tabella dei prezzi

1.7.1 - Raggiuglio delle monete e delle misure

1 libbra di peso = 12 *once*

libbra napoletana = kg. 0,320

oncia = kg. 0,0267 - 1 oncia d'oro = 30 *tari d'Amalfi* = 600 *grana*

rotolo = kg. 0,890

acino = kg. 0,0000445 = 1 grano

acino (napoletano) = g. 0,0445

augustale d'oro = 1/5 di 1 *oncia* (kg. 0,00534) fatto coniare da Federico II nel 1231; l'augustale nelle regie zecche era di carati 20 e 1/2 (854/1000) oppure, secondo altri, solo 20 carati (833/1000)

soldo d'oro = 4 *tari*

tari (o tareno) = peso 20 *grana*; moneta d'oro (poi anche d'argento) di origine araba pari a 1/4 del *dinâr* d'oro arabo, pari, a sua volta, a 2 *carlini* napoletani

tari d'oro (normanno) = 20 *acini*

1.7.2 - Tavola di raggiuglio

Raffronto delle unità di misura³⁷

1 **libbra** (kg. 0,320) = 12 *once* = 60 *augustali* = 360 *tari* = 7200 *grana*

1 **oncia** (g. 26,7) = 5 *augustali* = 30 *tari* = 600 *grana*

1 **augustale** (g. 5,34) = 6 *tari* = 120 *grana*

1 **tari** (g. 0,89) = 20 *grana*

1 **grano** (g. 0,0445)

³⁷ - V. DE ROSA, *Tavole di Raggiuglio delle misure napoletane comuni e delle consuetudinarie capuane con il sistema metrico decimale*, Di Bernardo Edit., 1977; N. F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, 1878; L. EUSEBIO, *Compendio di metrologia universale e vocabolario metrologico*, Torino 1899, rist. anast. Forni, Bologna, 1967; G. CASTELLANI, in *Enciclopedia Italiana*, sub voce *augustale*.

rotolo = kg. 0,890

	<u>1 oncia</u>	<u>1 augustale</u>	<u>1 tari</u>	<u>1 grano</u>
1 libbra	12	60	360	7200
1 oncia	1	5	30	600
1 augustale	1/5	1	6	120
1 tari	1/30	1/6	1	20
1 grano	1/600	1/120	1	1

1.7.3 - Prezzo delle carni

Carni	Prezzo al rotolo
Vitello (grasso fino a 6 mesi)	5 grana
” (macilento)	(al giudizio del catapano)
Castrato e pecora (grasse)	5 grana
” ” (macilenti)	4 grana
Castrato (novello)	4 grana
pecora (grassa e malata)	4 grana
Porco	4 grana
Giovenca (grassa fino 2 anni)	4 grana
Castrato e pecora (macilente) 3 e 1/2	(giudizio dei catapani)
Pecora (grassa)	3 e 1/2 grana
Castrato e capra (grassa)	3 e 1/2 grana
pecora (macilenta)	3 grana
Caprone (fino a 2 anni)	3 grana
Giovenca (grossa oltre 2 anni)	3 grana
Vaccina (se grassa)	3 grana
Scrofe senza figli e verro	4 grana meno 1/3
Caprone (grasso)	2 grana
Caprone (oltre 2 anni)	2 grana meno 1/3

Le carni di gallina, polli, piccioni e di altri uccelli domestici e selvatici hanno una variazione di prezzo a seconda del tempo e della richiesta.

1.7.4 - Vendita delle carni selvatiche


carni	prezzi
Caprini (buoni)	4 grana al rotolo
Cinghiali	3 grana al rotolo
Scrofe selvatiche	3 grana meno 1/3
Cervi	2 grana meno 1/3

Chi non rispetta i prezzi è multato con 2 Tari.

1.7.5 - Vendita dei pesci

pesci	prezzi al rotolo
Triglie	7 grana
Tinche (grosse)	6 grana
altri (art. 51)	5 grana
Lacerti-palombi e altri pesci buoni	5 grana
Pesci meno buoni	4 grana
Trote e sarde (grosse)	3 grana
Alici (n. 12)	1 grano
Dentici (n. 12)	1 grano
Dentici (se piccoli n.16)	1 grano
Altri (art. 52)	5 libbre
Sarde (salate nel barile)	al giudizio dei catapani


Chi contravviene ai prezzi 2 Tari di multa.



Montecassino e San Germano in una incisione di Mabillon, Annales, 1739.

II
LO STATUTO DI S.GERMANO
DELL'ABATE TOMMASO I - 1285/88

Il documento



f. 1 Statuta facta et ordinata per reverendissimum in Christo patrem et dominum domnum Thomam casinensem abbatem ad temeritatem et audaciam quorundam abbatialium cohercendam et ipsorum nocendi facultatem refrenandam presentibus baiulis Sancti Germani et aliis prudentibus viris abbatie casinensis¹.

I. DE DAMPNIS DATIS IN UVIS ET FICUBUS ET ALIIS DAMPNIS UT SEQUITUR

In primis statutum est quod si aliquis homo vel mulier inveniatur ad colligendum uvas vel fichus vel quoscumque alios fructus in locis alienis cum aliquo vase, sinu vel mappata, sine licentia patroni, solvat curie vice qualibet tarenum unum de die et de nocte duplum et emendet dapnum patienti et credatur iuramento accusatoris.

II. SUPER EODEM

Item si aliquis homo vel mulier inveniatur ad colligendum fructus predictos causa commedendi sine aliquo vase, sinu vel mappata, solvat dicte Curie vice qualibet grana decem de die et de nocte duplum et emendet dapnum et credatur accusatori.

“Statuti fatti ed ordinati dal padre e signore reverendissimo in Cristo don Tommaso, abate cassinese, contro la sconsideratezza e l’audacia di taluni abbatiali e per limitare la possibilità che gli stessi facciano del male, presenti i baiuli di San Germano e altri saggi uomini dell’abbazia cassinese”.

I. SUI DANNI PROCURATI ALLE UVE E AI FICHI E ALTRI DANNI COME DI SEGUITO

Per primo è stabilito che se qualche uomo o donna sarà trovato a raccogliere uve o fichi o qualunque altro frutto in luoghi altrui con recipienti o grembiule o fazzoletto, senza il permesso del proprietario, paghi alla Curia ogni volta un tari se di giorno, il doppio se di notte, e risarcisca il danno al proprietario e si creda alla parola dell’accusatore.

II. INTORNO AL MEDESIMO DANNO

Parimenti se qualche uomo o donna sarà trovato a cogliere i predetti frutti per mangiarli, senza recipienti o grembiule o fazzoletto, paghi ogni volta alla stessa Curia 10 grana, se di giorno, il doppio di notte, risarcisca il danno, e sia creduto all’accusatore.

¹ - Archivio di Montecassino: *Regestum II Thomae Abbatis*, ff. I-V^v; inedito.

III. SUPER EODEM

Item statutum est quod si quis homo vel mulier portaverit aliquos fructus de loco alieno et de ipsis non habeat in loco proprio solvat curie vice qualibet tarenum unum, nisi de voluntate patroni ipsos fructus colligerit et tunc non teneatur ad penam aliquam et credatur iuramento accusatoris.

IV. SUPER EODEM

Item statutum est quod si aliquis homo vel mulier inventus fuerit ad colligendas olivas in locis alienis sine licentia patroni solvat curie vice qualibet grana decem emendet dapnum et credatur iuramento accusatoris.

V. SUPER EODEM

Item statutum est quod si quis homo vel mulier inventus fuit² ad colligendas spicas in locis in quibus sint pignones quorumlibet victualium vel leguminum sine licentia patroni necnon quaruncumque messium³ ubi patronus non fuerit, solvat curie vice qualibet grana decem emendet dapnum et credatur iuramento accusatoris.

VI. SUPER EODEM

Item statutum est quod si quis

III. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se un uomo o donna porta dei frutti dal luogo altrui e non ne ha nel proprio, paghi ogni volta alla Curia un tari, se invece li raccoglie con il consenso del proprietario non abbia alcuna pena e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

IV. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà stato trovato a cogliere olive in luoghi altrui senza il permesso del proprietario, paghi ogni volta alla Curia 10 grana, risarcisca il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

V. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà trovato a cogliere spighe nei luoghi nei quali siano ammassate derrate alimentari o legumi senza il permesso del proprietario o di un suo rappresentante in caso di sua assenza, paghi ogni volta alla Curia 10 grana, risarcisca il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

VI. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se

² - Forse è scomparso il segno di abbreviazione per *fuerit*.

³ - È errato nella trascrizione di Fabiani: leggasi *messum*.

homo vel mulier inventus fuerit ad incidendum vites seu arbores quercuum malorum pirorum vel aliarum arborum fructiferarum vel ulmorum in quibus sint vites solvat curie vice qualibet dimidium augustale et emendet dapnum, et stetur iuramento accusatoris, nisi ipsas arbores inciserit in locis suis.

f. I^v - VII. DE LIGNIS INCIDENTIS IN LOCIS ALIENIS

Item statutum est quod si quis homo vel mulier ligna fecerit in loco alieno, sine licentia patroni solvat curie vice qualibet grana X et emendet dapnum et stetur iuramento accusatoris.

VIII. DE SEPIS VEL FRACTIS FRANGENDIS

Item statutum est quod si aliquis homo vel mulier inventus fuerit ad frangendum vel rumpendum sepes vel fractas clausurarum vel segentum seu quorumlibet victualium in loco alieno, solvat curie vice qualibet grana decem et reparat ipsas sepes, et credatur iuramento accusatoris et emendet dapnum.

IX. DE INSTRUMENTIS ET ARATRO TOLLENDIS SINE LICENTIA PATRONI

Item statutum est quod si aliquis

qualche uomo o donna sarà trovato a tagliare viti, o alberi di querce, di mele, di pere, o altri alberi fruttiferi o olmi che sostengono la vigna, paghi ogni volta alla Curia mezzo augustale e risarcisca il danno, e si stia al giuramento dell'accusatore; ciò [naturalmente] se non li avrà tagliati nei propri terreni.

VII. SUL TAGLIO DELLA LEGNA IN LUOGHI ALTRUI

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna farà legna in luoghi altrui, senza il permesso del proprietario, paghi ogni volta alla Curia dieci grana e risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

VIII. SUL DANNEGGIAMENTO DELLE SIEPI O DELLE FRATTE

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà trovato a tagliare o danneggiare siepi o fratte di chiese o di campi seminati con qualunque pianta commestibile in luogo altrui, paghi ogni volta alla Curia dieci grana, ripari le stesse siepi, sia creduto al giuramento dell'accusatore e risarcisca il danno.

IX. SULL'ASPORTAZIONE DI STRUMENTI ED ARATRO SENZA IL PERMESSO DEL PROPRIETARIO

homo vel mulier receperit de loco alieno sine licentia patroni⁴ aratrum vel aliquod aliud instrumentum aptum ad arandum satisfaciat patrono araturam in tot et tantis diebus, quot ipsum aratrum tenuerit et solvat curie grana decem et stetur iuramento accusatoris.

X. DE PONENDO IGNEM IN LOCO SUO ANTE FESTUM SANCTE MARIE DE AUGUSTO

Item statutum est quod si aliquis homo posuerit ignem in loco suo vel alieno ante festum sancte Marie de mense augusti sine licentia rectoris, solvat curie vice qualibet augustalem unum et emendet dampnum nisi qui vellet comburere in loco suo molvinas causa arandi et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XI. DE AQUIS ET FONTIBUS MOLESTANDIS ET INFICIENDIS

Item statutum est quod si aliquis homo fecerit iniuriam in fontibus aquarum de quibus aqua sumitur ad bibendum propter quod aqua effice-

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna prende da luogo altrui, senza il permesso del proprietario, l'aratro o qualche altro strumento atto ad arare, risarcisca il proprietario con l'aratura per tanti giorni quanti si tenne l'aratro e paghi dieci grana alla Curia e si stia al giuramento dell'accusatore.

X. SUL DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI SUI PROPRI TERRENI PRIMA DELLA FESTA DI S. MARIA DI AGOSTO

Parimenti si stabilisce che se qualcuno accende fuochi nella sua proprietà o in quella di altri prima della festa di S. Maria del mese di agosto senza il permesso del rettore, paghi ogni volta alla Curia un augustale e risarcisca il danno, fatta eccezione per chi volesse ardere sterpaglie nella sua proprietà in vista dell'aratura, e si stia al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XI. SUL DANNEGGIAMENTO ED INQUINAMENTO DI ACQUE E SORGENTI

Parimenti si stabilisce che se qualcuno arreca danno alle sorgenti delle acque, dalle quali si prende

retur vilis et sordida ac turpis ad bibendum, solvat curie vice qualibet tarenum unum, et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

XII. DE ERBIS ET ALIIS NON SECANDIS IN LOCIS ALIENIS

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat secare⁵ vel colligere avenam vitina seu alias erbas silvestres in locis alienis in quibus sunt segetes seu alia victualia seminata sine licentia patroni, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum de die, de nocte vero duplum, et credatur iuramento accusatoris.

XIII. DE UVIS NON RAPIENDIS SEU QUIBUSCUMQUE FRUCTIBUS

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat elevare seu auferre vel rapere uvas de cistis vel cophinis portatis per mulieres vel bestias seu quoscumque alios fructus sine licentia deferentis et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet grana decem et credatur accusatori.

f. 2 - XIV. DE VIIS NON FACIENDIS IN LOCIS ALIENIS

l'acqua da bere, per la qual cosa l'acqua sia resa spregevole, sporca e non buona da bere, paghi ogni volta alla Curia un tari e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XII. SUL TAGLIO DI ERBE O ALTRO IN TERRENI ALTRUI

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna osi falciare o cogliere avena, viticci o altre erbe selvatiche nei terreni altrui, nei quali siano delle semine o cereali seminati, senza il permesso del proprietario, e chi facesse il contrario paghi ogni volta alla Curia un tari, se di giorno, il doppio se di notte, e si stia al giuramento dell'accusatore.

XIII. SUL DIVIETO DI RUBARE UVA O QUALSIASI FRUTTO

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa asportare o portar via o rubare uva o qualunque altra frutta dai cesti o dai recipienti trasportati da donne o da bestie senza il permesso del trasportatore, chi facesse il contrario paghi ogni volta alla Curia dieci grana e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

XIV. SUL DIVIETO DI COSTRUIRE VIE IN LUOGHI ALTRUI

⁵ - *secare* era *segare*: una mano posteriore ha cancellato *g* e posto *c* fra le righe.

Item statutum est si quis homo vel mulier fecerit per terras seu clausuras laboratas vias seu pontes, solvat vice qualibet curie tarenum unum, satisfaciat dapnum et credatur accusatori.

XV. DE CAULIBUS ET ALEIS
PLANTANDIS IN LOCIS PROPRIIS
VEL ALIENIS

Item statutum est quod singuli habitatores singularum habitationum abbacie⁶ Casinensis debeant plantare in locis suis vel alienis de caulibus ad minus centinaria tria et de aleis centinarium unum et quod contra fecerit solvat curie tarenos duos [exceptis illis qui non habent locum pro pastinantibus]⁷.

XVI. DE BESTIIS CABALLINIS
ET ASININIS INVENTIS IN LOCIS
ALIENIS

Item statutum est quod si aliqua bestia equina asinina vel bovina inventa fuerit in locis alienis ad faciendum dapnum patronus ipsarum bestiarum solvat curie vice qualibet tarenos duos pro bestia de die tantum, de nocte vero duplum et emendet dapnum et stetur iuramento accusatoris.

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna costruisce vie o ponti su terreni o chiuse lavorate, paghi ogni volta alla Curia un tarì, risarcisca il danno e sia creduto all'accusatore.

XV. SULLA COLTIVAZIONE DI
CAVOLI ED AGLI NEI LUOGHI
PROPRI O ALTRUI.

Parimenti si stabilisce che ogni abitante delle singole abitazioni dell'abbazia Cassinese debba piantare nei terreni propri o altrui almeno trecento cavoli e cento agli, chi contravverrà paghi alla Curia due tarì [ne sono esclusi coloro che non abbiano terreni da coltivare].

XVI. SUL RITROVAMENTO DI
CAVALLI ED ASINI SULLE
ALTRUI PROPRIETÀ.

Parimenti si stabilisce che se qualche bestia equina asinina o bovina sarà trovata nella proprietà altrui a fare danni, il proprietario delle stesse bestie paghi ogni volta alla Curia soltanto due tarì per bestia se di giorno, il doppio se di notte, risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

⁶ - Riscritto su rasura.

⁷ - Aggiunta interlineare: *pastinantibus* è incerto.

XVII. SUPER EODEM

Item statutum est quod si homo vel mulier custodierit ipsas bestias equinas asininas vel bovinas et inventus fuerit ad dampnum faciendum cum ipsis animalibus solvat vice qualibet pro persona sua grana decem de die tantum, de nocte vero duplum et stetur iuramento accusatoris.

XVIII. SUPER EODEM

Item statutum est quod si aliquae bestie pecudine vel caprine invente fuerint ad faciendum dampnum in locis alienis si fuerint pauciores quinque, solvat patronus ipsarum curie vice qualibet pro qualibet capra vel pecude granum unum de die tantum, de nocte vero duplum et emendet dampnum et credatur iuramento accusatoris et ultra quinque tarenum unum.

XIX. SUPER EODEM

Item statutum est quod si aliquae bestie porcine invente fuerint ad faciendum dampnum in locis alienis, ab una bestia usque ad quinque patronus earum solvat curie pro qualibet bestia grana duo de die tantum [de nocte vero duplum]⁸ et si fuerint ultra quinque tarenum unum de die tantum, de nocte vero duplum emen-

XVII. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che se un uomo o donna nel custodire le stesse bestie equine, asinine o bovine sarà trovato a fare danni con gli stessi animali paghi ogni volta per la propria persona soltanto dieci grana se di giorno, il doppio se di notte e si stia al giuramento dell'accusatore.

XVIII. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che se pecore o capre, di numero inferiore a cinque, saranno trovate a far danno nelle proprietà altrui, il proprietario delle stesse, paghi ogni volta alla Curia per ogni capra o pecora solo un grano se di giorno, il doppio se di notte, ripari il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore, e se invece di numero superiore a cinque paghi un tari.

XIX. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che se qualche bestia suina sarà trovata a fare danno nelle proprietà altrui, se in numero da uno a cinque, il loro proprietario paghi per ciascuna bestia alla Curia solo due grana, se di giorno [di notte il doppio] e se più di cinque, un solo tari se di giorno, il doppio se di notte, risarcisca il

⁸ - Aggiunta interlineare.

det dampnum et credatur iuramento accusatoris.

XX. SUPER EODEM

Item statutum est quod quicumque invenerit in terris suis laboratis et bannitis, clausuris vel olivetis, aliquas bestias magnas vel parvas, possit eas capere et ducere vel duci facere ad rectorem, si vero patronus ipsarum bestiarum inventarum in supradictis locis non permiserit perducere ad rectorem, solvat vice qualibet curie auguustalem unum et stetur iuramento accusatoris et emendet dapnum.

f. 2^v - XXI. DE PULLIS GALLINIS INVENTIS IN ORTIS

Item statutum est quod aliqui pulli, gallinacii et galli inventi fuerint in ortis pastinatis et laboratis cum alis non moventibus¹⁰ patronus orti possit occidere et pro se habere et patronus ipsorum pullorum si accusatus fuerit solvat curie granum unum, emendet dampnum et stetur iuramento accusatoris.

XXII. DE PORCIS ET ALIIS PAR-

danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

XX. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che, chiunque troverà nei propri terreni, in quelli lavorati, nelle bannive⁹, nelle chiuse o negli oliveti, bestie grandi o piccole, possa prenderle e portarle o farle portare al rettore, ma se il proprietario delle stesse bestie trovate nei suddetti luoghi non permette che siano portate al rettore, paghi ogni volta alla Curia un augustale, si stia al giuramento dell'accusatore e risarcisca il danno.

XXI. SUI POLLI TROVATI NEGLI ORTI

Parimenti si stabilisce che, se polli, gallinacei e galli saranno trovati negli orti coltivati e lavorati con altri animali [volatili] che non hanno libertà di movimento, il proprietario dell'orto potrà ucciderli e tenerli per sé e il proprietario degli stessi polli se sarà accusato, paghi alla Curia un grano, risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

XXII. DIVIETO DI MANDARE SULLE AIE O SUI TERRENI

⁹ - *Banniva*: terreno sottoposto ad autorità feudale o ecclesiastica.

¹⁰ - Dubbio.

*VIS ET MAGNIS BESTIIS NON
MITTENDIS IN AREIS VEL RE-
STUTIIS*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier possit mittere porcos vel bestias parvas vel magnas in area vel restutiis donec fuerit granum coadunatum in eis vel in casartiis esistentibus in eis videlicet tam in restutiis quam in area, et qui contra fecerit, solvat vice qualibet dicte curie tarenum unum de die et de nocte vero duplum, emendet dapnum et stetur iuramento accusatoris.

XXIII. [manca]

*XXIV. QUOD NULLUS POSSIT
VENDERE VICTUALIA VINUM
OLEUM AC CERAM SINE MEN-
SURIS SIGILLATIS SIGNO ET
MERCIO CURIE*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier possit vendere victualia, vinum oleum et legumina ac ceram que mensuram requirunt sine mensura sigillata sigillo et signo curie casinensis, qui vel que contra fecerint, solvat vice qualibet ipse curie tarenos duos et stetur iuramento accusatoris cum uno teste.

*XXV. DE FRUCTIBUS ET VINO
ET CARNIBUS NON VENDENDIS*

*MIETUTI PORCI O ALTRI ANI-
MALI PICCOLI O GRANDI*

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa mandare porci o bestie piccole o grandi nelle aie o sui terreni mietuti finché in essi sia radunato il grano o presso i covoni ammucchiati in essi, cioè nei terreni mietuti o nelle aie, e chi contravverrà dovrà pagare ogni volta alla detta Curia un tari se di giorno, il doppio se di notte, risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

XXIII. [manca]

*XXIV. SUL DIVIETO DI VEN-
DERE CEREALI, VINO, OLIO E
CERA SENZA LE MISURE RE-
CANTI IL SIGILLO ED IL MAR-
CHIO DELLA CURIA*

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa vendere cereali, olio, legumi e cera, che vanno venduti a misura, senza le misure recanti il sigillo ed il marchio della Curia casinense, e quelli o quelle che contravverranno paghino ogni volta alla stessa Curia due tari e si stia al giuramento dell'accusatore alla presenza di un testimone.

*XXV. SUL DIVIETO DI VEN-
DERE FRUTTI, VINO E CARNI*

SINE LICENTIA CATAPANORUM

Item quod nullus homo vel mulier possit vendere panem vel vinum, carnes fructus et poma ad pondus et mensuram sine licentia catapanorum sive superstitum ordinatorum per homines et universitatem cuiuslibet castr¹¹ et qui contra fecerit solvat ipsi curie tarenum unum et credatus iuramento accusatoris, teste uno presente.

XXVI. *DE PRETIIS IMPONENDIS PER CATAPANES IN SINGULIS REBUS VENALIBUS*

Item statutum est quod ipsi catapanes seu superstites debeant ponere pretium in singulis rebus venalibus rationibus supradictis ut tempus exigit et requirit.

XXVII. *DE SINGULIS VENDENTIBUS RES AD PONDUS ET MENSURAM*

Item quod singuli vendentes¹² ad pondus et mensuram res venales, teneant pondera iuxta et mensuras, et macellarii seu ostulani¹³ teneant rotulos ferreos mercados et signatos

SENZA LA LICENZA DEI CATAPANI

Parimenti, che nessun uomo o donna possa vendere pane o vino, carni, frutta e ortaggi a peso e misura senza la licenza dei catapani o dei sovrintendenti nominati per gli uomini e le università di ciascun castello, e chi contravverrà, paghi alla Curia un tari e sia creduto al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XXVI. SULL'OBBLIGO PER I CATAPANI DI APPORRE I PREZZI SU OGNI SINGOLA MERCE DA VENDERE

Parimenti si stabilisce che gli stessi catapani o sovrintendenti debbano apporre il prezzo sulle singole merci in vendita, per le suddette ragioni, secondo l'andamento del mercato [o stagione].

XXVII. SUI SINGOLI RIVENDITORI DI MERCE A PESO E MISURA

Parimenti, i singoli venditori di merci a peso e misura tengano i pesi e le misure precisi, i macellai o ortolani abbiano rotoli di ferro marcati e segnati col marchio ed il sigillo

¹¹ - Su rasura.

¹² - Segue una rasura.

¹³ - L'o dalla prima sillaba e l'ultima sillaba *mi* sono scritti su rasura.

merco et signo curie casinensis prout alias consuetum est, et qui contra fecerit solvat curie casinensis¹⁴ vice qualibet tarenos tres et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

f. 3 - XXVIII. DE BUCCERIIS

Item statutum est quod buccerii carnes facientes in terris abbacie casinensis debeant¹⁵ facere carnes baccinas, porcinas, castrantinas et caprinas secundum quod tempus exigit et requirit et si contra fecerint pro singulis diebus quod non fecerint, solvat vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XXIX. SUPER EISDEM

Item statutum est quod buccerii vendant carnes ad rotulum iustum medium tertium et quartum singulis emere volentibus qui contra fecerint solvat curie vice qualibet tarenum unum, et credatur iuramento accusatoris cum uno teste presente.

XXX. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes castratine, pecudine, si sunt bene pingues, vendatur rotulus earum

della Curia cassinese, secondo la consuetudine e per ogni contraffazione si paghino alla Curia cassinese tre tari e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XXVIII. SUI MACELLAI

Parimenti si stabilisce che i produttori di carne nel territorio dell'abbazia Cassinese debbano fare carni vaccine, porcine, di castrato e caprine nei tempi stabiliti, se ciò non faranno, per ogni giorno di inadempienza paghino un tari e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XXIX. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che i macellai vendano le carni agli acquirenti a rotolo intero o alla metà o ad un terzo o ad un quarto e chi non ottempererà dovrà pagare ogni volta alla Curia un tari, sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XXX. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di castrato, di pecora, se sono abbastanza grasse, un rotolo di queste sia

¹⁴ - Il sottolineato è mancante nel testo trascritto da Fabiani.

¹⁵ - Su rasura

grana quinque, si vero fuerint macilentas ad provisionem catapanorum vendatur grana IIII.

XXXI. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes castratorum pecudinarum noviter malatorum bene pingues si sunt, vendatur rotulus earum grana IIII^{or}; si vero macilentas fuerint iuxta provisionem catapanorum vendatur rotulus grana III et dimidium.

XXXII. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes pecudine, si fuerint bene pingues, vendatur rotulus earum grana III et dimidium, si vero macilentas ad provisionem catapanorum grana III.

XXXIII. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes capronum seu bullastrorum¹⁶ duorum annorum (si sunt bene pingues)¹⁷ vendatur rotulus grana III, et ultra duos annos vendatur grana II minus tertia.

XXXIV. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes castratorum caprinorum si sunt bene pingues, vendatur rotulus grana III

venduto per cinque grana, se invece sono macilente secondo la determinazione dei catapani sia venduto a quattro grana.

XXXI. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di montone appena macellato se sono ben grasse si vendano a quattro grana il rotolo, se invece sono macilente, secondo il giudizio del Catapano, si vendano al prezzo di tre grana e mezzo il rotolo.

XXXII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di pecora se ben grasse, siano vendute a tre grana e mezzo il rotolo, se macilente secondo il giudizio dei catapani a tre grana.

XXXIII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di caprone o di pollo (?) fino a due anni (se sono ben grasse) un rotolo sia venduto a tre grana, oltre i due anni sia venduto a due grana meno un terzo.

XXXIV. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di castrato di capra se sono ben grasse siano vendute a tre grana e

¹⁶ - Incerto perché corretto.

¹⁷ - Aggiunto sopra il rigo.

et dimidium, si vero macilentes iuxta provisionem superstitum.

XXXV. SUPER EISDEM

Item quod carnes ircorum, si fuerint bene pingues, vendatur rotulus grana II, si vero macilentes iuxta provisionem catapanorum ut supra dictum est.

XXXVI. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes porcine si fuerint bene pingues, vendatur rotulus earum grana III^{or} carnes vero porcastrum¹⁸ qui non fecerint filios, vendatur rotulus tertia parte minus, et similiter fiat de carnibus verrium.

XXXVII. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes vitulorum lactantium infra sex menses, si fuerint bene pingues vendatur rotulus earum grana quinque, si vero macilentes iuxta provisionem catapanorum.

XXXVIII. SUPER EISDEM

Item statutum est quod carnes inuencarum infra duos annos, si fuerint bene pingues vendatur rotulus grana III^{or}, si autem ultra duos annos et fuerint bene pingues, vendatur rotulus grana III, si vero fue-

mezzo il rotolo, se macilente secondo il giudizio del sovrintendente.

XXXV. SUI MEDESIMI

Parimenti le carni di caprone se ben grasse, siano vendute a due grana il rotolo, se invece macilente secondo il giudizio dei catapani come detto sopra.

XXXVI. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni porcine se ben grasse, siano vendute a quattro grana il rotolo, le carni di scrofe che non hanno avuto figli, siano vendute ad un terzo in meno il rotolo e similmente sia fatto con le carni di verro.

XXXVII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di vitello da latte fino a sei mesi, se ben grasse, siano vendute a cinque grana il rotolo, se macilente secondo il giudizio dei catapani.

XXXVIII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di giovenche fino a due anni, se ben grasse, siano vendute a quattro grana il rotolo, se oltre i due anni e ben grasse siano vendute a tre grana il rotolo, se macilente siano vendute

¹⁸ - Incerto per macchia.

rint macilentes vendatur iuxta provisionem catapanorum et qui contra fecerit in omnibus predictis solvat ipsi curie vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris, cum uno teste.

f. 3^v . XXXIX. DE PRETIIS CARNIUM

Item statutum est quod rotulus carniū baccinarum cuiuscumque (sic) tempore bene pinguium vendatur grana III, et similiter rotulus iumentarum dum ipse carnes sint bene pingues, si vero maccilentes iuxta catapanorum provisionem, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos, et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

XL. DE MODO VENDENDI CARNES

Item statutum est quod supradicte carnes vendantur sine capite et pedibus et rotulus capitis et pedum vendatur tertia parte minus et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XLI. DE MODO OCCIDENDI BESTIAS

Item statutum est quod buccerii debeant occidere animalia in pre-

secondo il giudizio dei catapani, chi in tutti i predetti casi facesse diversamente, paghi ogni volta alla Curia un tari e si stia al giuramento dell'accusatore con un testimone.

XXXIX. SUL PREZZO DELLE CARNI

Parimenti si stabilisce che le carni di vaccina d'ogni stagione se ben grassa sia venduta a tre grana il rotolo e similmente la carne di giumenta quando la stessa sia ben grassa, se macilenta secondo il giudizio dei catapani, chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tari, sia creduto al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XL. SUL MODO DI VENDERE LE CARNI

Parimenti si stabilisce che le suddette carni siano vendute senza testa e piedi, un rotolo di teste e piedi sia venduto ad un terzo di meno e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tari e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLI. SUL MODO DI UCCIDERE LE BESTIE

Parimenti si stabilisce che i macellai debbano uccidere gli animali

sentia alicuius catapani si vero catapani non fuerint in terra in presentia duorum proborum virorum et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

**XLII. DE DIVERSIS CARNIBUS
VENDENDIS PER BUCCERIOS
ET QUOMODO**

Item statutum est cum buccerii fecerint diversas carnes in buczaria, debeant carnes tenere ad vendendis in diversis taleis, et si contrafecerint solvat curie predictae vice qualibet tarenos duos, credatur accusatori teste uno presente.

**XLIII. DE CARNIBUS NON VEN-
DENDIS TABERNARIIS**

Item statutum est quod buccerii non debeant vendere de dictis carnibus tabernariis ultra duos rotulos, si defectus carniū fuerit in buczaria ita quod homines¹⁹ possint habere defectum, et si contra fecerint solvant dicte curie vice qualibet tarenum unum credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

XLIV. DE CARNIBUS MORTICI-

alla presenza di un catapano, se i catapani non fossero in loco, alla presenza di due uomini onesti e chi contravverrà, paghi ogni volta alla Curia un tari, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

**XLII. SUL MODO DI VENDERE
CARNI DIVERSE DA PARTE
DEI MACELLAI**

Parimenti si stabilisce che quando i macellai hanno carni diverse in macelleria, debbano porle in vendita in diversi contenitori e se contravengono paghino ogni volta alla predetta Curia due tari, sia creduto all'accusatore, presente un testimone.

**XLIII. SULLE CARNI DA NON
VENDERE AI TAVERNIERI**

Parimenti si stabilisce che i macellai non debbono vendere ai tavernieri oltre due rotoli delle dette carni, se in macelleria scarseggiano al punto che i cittadini non ne abbiano a sufficienza, e se contravverranno paghino ogni volta alla predetta Curia un tari, sia creduto al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XLIV. SULLA VENDITA

¹⁹ - Rasura.

NIS ET INFECTIS VENDENDIS

Item statutum est et ordinatum per homines supradictos quod nulle carnes infecte vel morticine possit vendi ad rotulum sed ad petiam extra portam et hoc de licentia catapanorum et si quis contra fecerit, solvat dicte curie vice qualibet tarenos tres et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XLV. QUOD BUCCERII TENENTUR VENDERE CARNES CURIE CASINENSIS ET EIUS OFFICIALIBUS DUOBUS DENARIIS MINUS PRO ROTULO

Item statutum est quod buccerii vendant carnes curie casinensi et eius officialibus rotulum duobus denariis minus quam aliis hominibus terre, et si contra fecerint solvant curie vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XLVI. DE CARNIBUS MORTICINIS ET SORSOMERIIS NON VENDENTIBUS²⁰ IN MACELLO

Item statutum est quod nullus macellarius vendat carnes morticinas seu sorsomerias in macello, et si contra fecerint solvant vice qualibet augustalem unum.

²⁰ - *Vendentibus*] vendendis.

DELLE CARNI INFETTE E DI ANIMALI MORTI

Parimenti si stabilisce e ordina che gli uomini suddetti non possano vendere carni infette o di animali morti a rotolo, ma a pezzi fuori porta e ciò con l'autorizzazione dei catapani, e chi contravverrà paghi ogni volta alla detta Curia tre tari e stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLV. SULL'OBBLIGO AI MACCELLAI DI VENDERE CARNI ALLA CURIA CASSINESE E AI SUOI UFFICIALI A DUE DENARI IN MENO AL ROTOLO

Parimenti si stabilisce che i macellai vendano la carne alla Curia cassinese e ai suoi ufficiali a due denari in meno al rotolo rispetto agli altri cittadini della Terra se contravverranno paghino ogni volta alla Curia un tari e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLVI. SUL DIVIETO DI VENDERE CARNI DI ANIMALI MORTI E INFETTI NEL MACELLO

Parimenti si stabilisce che nessuno macellaio venda carni di animali morti o infetti nel macello e se contravverranno, paghino ogni volta un augustale.

XLVII. DE CARNIBUS SILVE-
STRIBUS VENDENDIS ET QUO-
MODO

Item statutum est quod carnes capreorum si fuerint bone et non infecte, venatur rotulus earum grana quatuor; carnes autem porcorum silvestrium vendatur earum rotulis²¹ grana III, carne scrofarum silvestrium vendatur tertia parte minus carnes vero cervorum grana II²², et si quis contra fecerit solvat ipsi curie vice qualibet tarenos II, credatur accusatori cum iuramento teste uno presente.

f. 4 - XLVIII. DE PULLIS PA-
LUMBIS ET AVIBUS DOMESTI-
CIS ET SILVESTRIBUS
VENDENDIS DUMTAXAT TEM-
PORIS

Item statutum est quod galline pulli palumbi et ceterae aves domestice vel silvestres vendantur prout tempus exigit et requirit similiter de ovis fiat.

XLIX. DE PISCIBUS VENDEN-
DIS

Item statutum est quod rotulus trellarum vendatur grana septem, rotulus trotarum grossarum vendatur grana III et sarde gosse vel

XLVII. SUL MODO DI VEN-
DERE CARNI SELVATICHE

Parimenti si stabilisce che le carni dei caprioli (camosci) se buone e non infette, si vendano a quattro grana il rotolo, invece le carni di cinghiali maschi si vendano a tre grana il rotolo, le carni di cinghiali femmine si vendano ad un terzo in meno, le carni di cervo a due grana, e chi non ottempererà paghi ogni volta alla Curia due tari, sia creduto all'accusatore con giuramento, presente un testimone.

XLVIII. SULLA VENDITA DI
POLLI, PICCIONI E UCCELLI
DOMESTICI E SELVATICI AL
TEMPO GIUSTO

Parimenti si stabilisce che galline, polli, piccioni ed altri uccelli domestici o selvatici siano venduti fino a quando il tempo lo consente, così pure le uova.

XLIX. SULLA VENDITA DEI
PESCI

Parimenti si stabilisce che un rotolo di triglie sia venduto a sette grana, un rotolo di trote grosse a tre grana e le sarde grosse o le alici se

²¹ - Nell'originale è *rotul-*; Fabiani ha trascritto *rotulis*, ma leggasi *rotulus*..

²² - Quest'ultima frase è aggiunta sul margine inferiore.

aleice dentur XII^{cim} pro uno grano, et si erunt minute dentur sexdecim pro uno grano.

L. SUPER EISDEM

Item rotulus surellorum vinfrinarum²³, palumborum et omnium aliorum bonorum piscium, vendatur rotulus grana quinque et de aliis piscibus minus bonis vendatur grana quatuor.

LI. SUPER EISDEM

Item statutum est quod rotulus anticulorum vendatru grana quatuor et grossarum tencarum grana sex, squamorum et bariorum grana quinque, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos et credatur iuramento accusatoris, teste uno presente.

LII. SUPER EISDEM PISCIBUS SALATIS

Item statutum est quod libra tintentii (?) vendatur quinque et sarde salite in barilibus iuxta provisionem catapanorum dentur; et si quis contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

LIII. QUOD TEMPORE VINDEMIARUM TABERNARII ET PI-

ne diano dodici per ogni grano e se piccole sedici per ogni grano.

L. SUI MEDESIMI

Parimenti un rotolo di pesce suro, di palombi e di ogni altro buon pesce, sia venduto a cinque grana il rotolo e gli altri pesci meno buoni, siano venduti a quattro grana.

LI. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che un rotolo di “pesce stampella” sia venduto a quattro grana, di grosse tinche a sei grana, di pesce “squama” e di pesce “barile” a cinque grana, chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tari e sia creduto al giuramento dell’accusatore, presente un testimone.

LII. SUI PESCI SALATI

Parimenti si stabilisce che una libbra di tonno (?), sia venduta a cinque [grana?] e le sarde salate in barile siano vendute secondo il giudizio dei catapani e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tari, si stia al giuramento dell’accusatore, presente un testimone.

LIII. IN QUALI TEMPI DELLA VENDEMMIA I TAVERNIERI

²³ - Leggasi: *vinbrinarum*.²⁴

*SCIONERII VENDANT CARNES
VINUM ET PISCES IUXTA STA-
TUTA HOMINIBUS DE TERRA*

*Item statutum est quod tempore
vendemmiarum buccerri tabernarii
et piscionerii teneantur vendere car-
nes, vinum et pisces hominibus de
terra iuxta statuta, et qui contra fe-
cerit solvat curie vice qualibet tare-
nos duos.*

*LIV. DE MENSURIS RETINEN-
DIS IUSTIS ET SIGILLATIS*

*Item statutum est quod tabernarii
debeant tenere in tabernis suis men-
suram iustam mediam tertiam et
quartam sigillatas sigillo curie, et
qui contra fecerit solvat curie vice
qualibet tarenos duos, et stetur iu-
ramento accusatoris teste uno pre-
sente.*

*LV. QUOD VINUM NON VENDAT-
TUR NISI PRIMO PER ACCAP-
TAPANES APPRETIETUR*

*Item statutum est quod nullus ta-
bernarius audeat vendere vinum
nisi prius appetietur per catapa-
nos²⁴ prout supra expressum est et si
quis contra fecerit solvat curie tare-*

**ED I PESCI VENDOLI POSSONO
VENDERE CARNI, VINO E
PESCI SECONDO LO STATUTO
DEGLI ABITANTI DELLA
TERRA DI S. BENEDETTO**

Parimenti si stabilisce che in tempo di vendemmia i macellai, i tavernieri e i pescivendoli sono tenuti a vendere carni, vino e pesci agli uomini della Terra secondo le norme stabilite e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tari.

**LIV. SULLE MISURE DA TE-
NERE GIUSTE E CON IL SI-
GILLO**

Parimenti si stabilisce che i tavernieri debbano tenere nelle loro taverne la misura intera, da un mezzo, da un terzo e da un quarto contrassegnate dal sigillo della Curia, e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tari, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

**LV. SUL DIVIETO DI VENDERE
VINO SENZA L'APPREZZO DEI
CATAPANI**

Parimenti si stabilisce che a nessun taverniere è consentito vendere vino senza il preventivo apprezzo dei catapani, come detto sopra e chi contravverrà paghi alla Curia due

²⁴ - Precede un *app* cancellato.

nos II et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

LVI. DE NON RETINENDO TABERNAS APERTAS POST PULSATIONEM CAMPANE

Item nullus tabernarius post tertiam postulationem campane teneat tabernam apertam nec aliquos teneas in sua taberna preter suam familiam et hospites si quos habuerit²⁵, et si quis contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos et credatur iuramento accusatoris, teste uno presente.

LVII. SUPER EISDEM

Item statutum est quod nullus tabernarius post tertiam postulationem campane vendere audeat vinum alicui, nisi necessarius et oppartunus casus exterorum vel civium eveniret, et qui contra fecerit solvat curie tarenos duos, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

f. 4^v - LVIII. SUPER EISDEM TABERNARIIS

Item statutum est quod nullus tabernarius fungi possit officio taberne in diebus dominicis et festis principalibus et apostolorum ante missarum solepmnia, nisi necessa-

tari e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LVI. SUL DIVIETO DI TENERE APERTE LE TAVERNE DOPO IL SUONO DELLE CAMPANE

Parimenti nessun taverniere dopo il terzo suono delle campane può tenere aperta la taverna, né ospitare nella taverna altre persone eccetto la sua famiglia ed eventuali ospiti, e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tari e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LVII. SULLO STESSO

Si stabilisce che a nessun taverniere dopo il terzo suono delle campane sia consentito vendere vino ad altri, se non in casi necessari ed opportuni riguardanti forestieri o cittadini e chi contravverrà paghi alla Curia due tari, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LVIII. SUGLI STESSI TAVERNIERI

Parimenti si stabilisce che nessun taverniere possa svolgere la sua attività nei giorni di domenica, di festività principali e degli apostoli prima della messa solenne, se non so-

²⁵ - Riscritta su rasura.

rius et opportunus casus eveniret ut supra dictum est, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

LIX. DE TABERNARIIS NON RETINENDIS LUDUM ACZARDUM IN TABERNIS

Item statutum est quod nullus tabernarius patiatur ludi in sua taberna ad atzardos excepto ad vinum et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum de die, de nocte vero duplum et stetur iuramento accusatoris, teste uno presente.

LX. DE TEMPORE MESSIUM ET VINDEMMIARUM ET ALIARUM FESTIVITATUM

In primis statutum est quod in tempore messium et vindemmiarum homines et mulieres possint procurare victualia singulis diebus dominicis et festivis scilicet coadunare et portare victualia ad domum et purgare aïram eamque adacquare nec non procurare vinum et deferre ad domum suam vel alienam et similiter dicitur de cannape absque (licentia rectorum)²⁶.

LXI. DE NON LABORANDO DIEBUS DOMINICIS ET ALIIS FESTIVITATIBUS

pravviene un caso necessario ed opportuno come detto sopra, e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tari, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LIX. SUL DIVIETO AI TAVERNIERI DI TENERE IL GIOCO D'AZZARDO NELLE OSTERIE

Parimenti si stabilisce che nessun taverniere permetta il gioco d'azzardo nella sua taverna eccetto il vino e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tari se di giorno, il doppio se di notte e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LX. SUL TEMPO DELLA MIETITURA, VENDEMMIA E DELLE ALTRE FESTIVITÀ

Per prima cosa si stabilisce che in tempo di messi e vendemmie gli uomini e le donne possano far provviste alimentari nei singoli giorni di domenica o festivi e naturalmente raccogliere e trasportare derrate alimentari a casa e spazzare le aie ed innaffiarle, ma non far provviste di vino e portarlo a casa propria o altrui e lo stesso dicasi per la canapa senza (il permesso dei rettori).

LXI. SUL DIVIETO DI LAVORARE NEI GIORNI DI DOMENICA ED ALTRE FESTIVITÀ

²⁶ - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

Item statutum est quod nullus homo vel mulier possit laborare in diebus dominicis et festivis, datis capitulis ecclesiarum terrarum abbatie casinensis²⁷ per visitatores, excepto tempore messium vindemiarum ac curatinis canapis ut supra dictum est, nisi contingat aliquem portare trabes et terrairinales et portare in loco suo vel alieno, possit facere in omnibus festivitibus supradictis.

LXII. QUOD NULLUS RECTOR INCIDAT CONTRA CAPITULA SUPRA ET INFRASCRIPTA

Item statutum est quod si rectores vel e[orum] familia vel e[orum] animalia inciderent in aliquo horum capitulorum supra dictorum secundum penam in eis statutam puniatur per vicarium casinensem.

LXIII. SUPER EODEM RECTORE

Item statutum est quod rectores (nequaquam per se vel per alium)²⁸ possint affidare cives sive personas a[d]venas nec componere cum eis ut diebus dominicis possint et festivis in aliquo loco laborare, et si contra fecerit (sic) puniatur per dominum vicarium supradictum.

²⁷ - Le lettere in parte sono riscritte.

²⁸ - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa lavorare nei giorni di domenica o delle altre festività decise dai vescovi per le chiese del territorio dell'abbazia cassinese, eccetto nel tempo delle messi, delle vendemmie, della cura della canapa come detto sopra, a meno che non capiti che qualcuno debba trasportare travi o terraglie nella proprietà sua o altrui, potrà farlo in tutte le festività suddette.

LXII. SULL'OBBLIGO DEI RETTORI DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SUDDETTE E SEGUENTI

Parimenti si stabilisce che se i rettori o uno della loro famiglia o dei loro animali venissero meno a qualcuno dei capitoli suddetti siano puniti dal vicario cassinese secondo le pene di questo statuto.

LXIII. SULLO STESSO RECTORE

Parimenti si stabilisce che i rettori (in alcun modo per sé né per gli altri) possano trattare o prendere accordi con cittadini o persone straniere per lavorare in qualche luogo nei giorni di domenica o festivi, se contravverranno siano puniti dal suddetto signor vicario.

LXIV. DE BLASFEM [ATORIBUS

Item statutum est quod quicumque blasphemaverit Deum Beatam virginem et sanctos eius solvat curie vice qualibet augustalem unum.

LXV. DE TOLLENDIS IMMUNDITIIS

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat cavare seu cavare facere (in locis non consuetis)²⁹ in Rapido seu proicere fimum vel immonditias, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum et credatur iuramento accusatoris, teste uno presente.

LXVI. SUPER EISDEM

Item statutum est quod nullus homo vel mulier proiciat immunditias sive fimum in plateis vel viis publicis et qui contra fecerit, solvat curie qualibet vice tarenum unum.

f. 5 - LXVII. DE ARENA NON TOLLENDI DE RAPIDO

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat elevare arenam (de locis alienis ubi patronis resultaret ad dampnum et incommodum)³⁰ et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum,

LXIV. SUI BESTEMMIATORI

Parimenti si stabilisce che chiunque bestemmia Dio, la Vergine Beata ed i suoi Santi, paghi ogni volta alla Curia un augustale.

LXV. SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa scavare o far scavare (fuori dei luoghi stabiliti) nel Rapido o gettare letame o rifiuti e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tari e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LXVI. SUL MEDESIMO

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna getti rifiuti o letame in piazza o nelle vie pubbliche e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tari.

LXVII. SUL DIVIETO DI ESTRARRE SABBIA DAL RAPIDO

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa estrarre rena (dai luoghi altrui dove arrechi danno o disturbo ai proprietari) e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia

²⁹ - Aggiunta interlineare.

³⁰ - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

LXVIII. DE VIIS PURGANTIS

Item statutum est quod quilibet homo vel mulier teneatur purgare seu stampare vias iuxta terras vel possessiones suas semel in anno, si opportunum erit et qui contra fecerit, teneatur solvere vice qualibet curie tarenum unum et credatur iuramento accusatoris.

LXIX. DE HABITATORIBUS IN SANCTO GERMANO

Item statutum est quod singuli habitatores singularum habitatorum (in terris abbacie)³¹ debeant mundare seu mundari facere omni die sabbati ante domum suae habitationis in plateis publicis et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet grana decem.

LXX. DE ANGARIATIS AD AIUVANDUM AD ARANDUM ET ALIIS SERVITIIS FACIENDIS

Item statutum est quod si quis promiserit alicui ad aiuvandum seu quodcumque manuale servitium³² faciendum vel arandum, zappandum,

un tari, sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LXVIII. SULLE VIE DA PULIRE

Parimenti si stabilisce che ogni uomo o donna sia tenuto a spazzare o ripulire dalle erbacce le vie in prossimità dei terreni o dei propri possedimenti una volta all'anno se sarà sufficiente, chi contravverrà è tenuto a pagare ogni volta alla Curia un tari e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

LXIX. SUGLI ABITANTI DI S. GERMANO

Parimenti si stabilisce che ciascun abitante di ciascuna abitazione (del territorio dell'abbazia), debba pulire o fare pulire ogni sabato davanti alla propria casa nelle pubbliche piazze e se non lo farà paghi ogni volta alla Curia dieci grana.

LXX. SU COLORO CHE SONO TENUTI A PRESTARE AIUTO NELL'ARATURA E NEGLI ALTRI LAVORI

Parimenti si stabilisce che se qualcuno promette ad altri aiuto o qualsiasi lavoro manuale, arare,

³¹ - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

³² - Manca in Fabiani.

vindemniandum putandum, purgandum et stampandum et non fecerit, et fuerit accusatus, si non fecerit, solvat vice qualibet curie tarenum unum credatur accusatori cum sacramento et ad eandem penam teneatur conductor si non solvat recepto servitio.

LXXI. DE FORISTERIIS

Item statutum est quod homines universitatum (singularum terrarum et casalium abbatie casinensis teneatur omni mense)³³ omni mense mittere foristerios ut consuetum est, sub pena unius augustalis pro quolibet focolare ipsarum (terrarum)³⁴, qui foristerii referre habeant, si qua dampna invenerint vel viderint facienda, per bestias seu homines ubicunque singulis quindecim diebus et si contra fecerit dictus foristerius solvat vice qualibet curie casinensi tarenum unum.

LXXII. DE SATISFACTIONE DAMPNORUM DATORUM

Item statutum est³⁵ quod accusatus de dampno satisfaciat dampnum patienti et curie solvat vice qualibet tarenos duos de quibus foristerius

zappare, vendemmiare, potare, spazzare e pulire dalle erbe infestanti e non lo fa e per tale ragione viene accusato, paghi ogni volta alla Curia un tari e sia creduto all'accusatore con il giuramento e alla medesima pena è tenuto il committente se non paga una volta ricevuto il servizio.

LXXI. SUI FORESTALI

Parimenti si stabilisce che gli uomini delle Università (delle singole terre e dei casali dell'abbazia Cassinese siano tenuti ogni mese) a mandare forestali secondo l'uso sotto pena di un augustale per ogni focolare dello stesso territorio, i forestali dovranno riferire sui danni fatti o visti fare da bestie o uomini dovunque ogni quindici giorni e se ciò non farà il detto forestale paghi ogni volta alla Curia cassinese un tari.

LXXII. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI PROCURATI

Parimenti si stabilisce che chi è accusato di un danno risarcisca il danno a chi lo ha subito e paghi ogni volta alla Curia due tari, dei quali il

³³ - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura con ripetizione di *omni mense*.

³⁴ - Parola riscritta su rasura.

³⁵ - Segue una parola consunta.

habeat grana quinque pro quolibet accusato et quod ipse foristerius prestet sacramentum de dapnis que viderit et invenerit.

LXXIII.

Item statuimus et ordinamus quod rector preter prescripta capitula de causis civilibus aut litibus vertentibus inter partes super possessionibus terrarum aut debitorum excedentium summam unius augustalis aut iniuriarum illatarum quarum pena excellat summam in prescriptis capitulis contentam [procedere non possit]³⁶; quod si secus fecerit incidat [rector ipse]³⁷ in penam unciarum duarum et accusator habeat de dicte pena a curia Casinensi tarenos V.

f. 5^v - LXXIV.

Item propter multa que sepe contingunt fieri inter homines terrarum, locorum et castrorum nostre abbacie Casinensis ac rectores et propter capitula sepius depravata statuimus et ordinamus quod singulis annis a kalendis maiis usque ad festum Sancti Petri inclusive homines universitatum dictorum locorum et castrorum debeant mictere pro confirmatione capitulorum per nos dan-

forestale abbia cinque grana per ciascuno accusato e lo stesso forestale presti giuramento sui danni che abbia visto o trovato.

LXXIII

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che il rettore [non possa procedere] al di là dei prescritti articoli sulle cause civili o sulle liti tra le parti sui possedimenti delle terre o [al di là] dei debiti eccedenti la somma di un augustale o delle ingiurie arrecate la cui pena superi la somma indicata nei prescritti articoli; se facesse diversamente incorrerà [lo stesso rettore] nella pena di due once e l'accusatore abbia sulla detta pena cinque tari dalla Curia cassinese.

LXXIV

Parimenti a causa delle molte cose che spesso possono accadere tra gli uomini ed i rettori delle terre, dei luoghi, dei castelli della nostra abbazia cassinese e a causa degli articoli abbastanza spesso corrotti, stabiliamo ed ordiniamo che ogni anno, dal primo maggio alla festa di S. Pietro inclusa, gli uomini dei luoghi e dei castelli dell'Università devono sottostare alla conferma degli

³⁶ - Aggiunta interlineare.

³⁷ - Aggiunta marginale.

*dorum, confirmandorum et sigillandorum; quod si secus fecerint, teneantur curie nostre Casinensi ad penam unciarum quatuor*³⁸.

articoli che spetta a noi emanare, confermare e sigillare; se faranno diversamente saranno tenuti a una pena di quattro onces alla nostra Curia cassinese.

³⁸ - I capitoli LXXIII e LXXVIII sono aggiunta posteriore d'altra mano.

III

**IL MANOSCRITTO
DELLO STATUTO DI S. GERMANO
DELL'ABATE TOMMASO I - 1285/88**

Un doveroso ringraziamento:

a Dom Mariano dell'Omo, Direttore dell'Archivio di Montecassino per aver agevolato la riproduzione dello Statuto conservato nello stesso Archivio;
al fotografo Roberto Mastronardi per le riprese fotografiche del documento.

Statuta fuerit et ordinata per
 domini ipsius in prope vici et
 omni a hominibus capis ad hoc
 et conuenienter. et ad hanc quorundam
 et obediunt coherendam et non nocendi
 facultatem referendam. *Ab die C. m.*

**De dapnis datis i vineis et ficulis
 et alijs dapnis ut sequitur**

Item statutum est quod si aliquis homo
 uel mulier inuenit ad colligendum
 vnos uel pectus uel quoscumque
 alios fructus in loco alieno cum
 aliqua veste sumi uel maputa
 sine licentia patroni soluat curie
 vice qualibet a vno die et de
 nocte duplum et emendet dap-
 num patris et credatur iuram-
 ento accusatoris.

sup eodem

Item si aliquis homo uel mulier
 inuenit ad colligendum fructus
 in loco alieno cum aliqua veste
 sine licentia patroni soluat curie
 vice qualibet a vno die et de nocte
 duplum et emendet dapnum patris
 et credatur iuramento accusatoris.

sup eodem

Item statutum est quod si quis homo uel
 mulier inuenit fructus ad colligendas
 ficulas in locis in quibus sunt per-
 noris quilibet predicta sine licentia
 patroni soluat curie vice qualibet
 a vno die et de nocte duplum et
 credatur iuramento accusatoris.

sup eodem

Item statutum est quod si quis homo uel
 mulier inuenit fructus ad mada-
 dum vitis seu arboris quercus
 malis pinois et alijs arborum
 fructiferis uel olmo in alio sine
 vice soluat curie vice qualibet a vno
 die et de nocte duplum et emendet dapnum

et stetur iuramento accusatoris nisi ipse
arbores incipit in locis suis.

De lignis iacendis in locis alienis.
 Item statutum est quod si quis homo uel mulier
ligna fecerit in loco alieno sine licentia
patroni soluat cur vice qualibet sex.
et emendat dampna et stetur iuramento
accusatoris.

De pisis uel fructis frangendis.
 Item statutum est quod si aliquis homo uel
mulier inuenit fructus ad frangendum
ut rumpendum sepos uel fructus cla
uissimos uel sepos seu quoscumque vitrea
lignos in loco alieno soluat cur vice
qualibet sex decem et repetat sepos et
ordatur pro accusatoris et emendat dam
num.

**De pistrinis et aratoris tollendis sine licentia
patroni.**
 Item statutum est quod si aliquis homo uel
mulier receperit de loco alieno sine li
centia patroni aliquid aratoris uel aliquid
aliud pistrinum aptum ad arandum
satisfaciat patrono iuramentum in tot et
tanto diebus quot ipsum aratoris tenuerit
et soluat cur vice sex decem et stetur
iuramento accusatoris.

**De non ponendo ignem in loco suo an festi
uitatis.**
 Item statutum est quod si aliquis homo post
festum autem festum sine aratoris de mensis augu
sti sine licentia patroni soluat cur
vice qualibet sexdecim et stetur

mentis dampnum nisi qui dolet
obtinere in loco suo molimus ca
p. mand. et stetur pro accusatoris
teste uno p. p. p.

De aquis et fontibus molestatis et fletibus.
 Item statutum est quod si aliquis homo fecerit
ut murum in fontibus aquis et
quibus aqua sumit ad bibendum
quod aqua effluat uel et fletibus
de tunc p. p. ad bibendum soluat cur
qualibet cur vice sex et ordatur pro
accusatoris teste uno p. p. p.

**De orbis
et alijs non secandis in locis alienis.**
 Item statutum est quod nullus homo uel mu
lier audat sequare uel colligere
fructus uel alias orbis sine
licentia patroni in loco alieno in quibus sunt
reges seu alia dicta semina
ta sine licentia patroni et qui contra
fecerit soluat cur vice qualibet sex
decem et de nocte non dupli et
emendat dampnum et ordatur iuramento
accusatoris.

**De uinis non rapiendis
seu quibuscumque fructibus.**
 Item statutum est quod nullus homo uel
mulier audat eleuare seu raperi
uel rapere uinis de cistis uel cophi
nis portans per mulieres uel de
fructibus seu quoscumque alios fructus
sine licentia patroni et qui contra
fecerit soluat cur vice qualibet

De pullis gallinis timentis i octis.
 xxv. **It**e statum e. q. si aliqui pulli gallina
 cu equali pulchritudine fuerint in octis pu
 strando & laborando cu aliis no pstant
 putronis oia possit accidere esse hinc
 & putronis ipse pullus si accipere
 fuit soluarit qe unum emendat
 de pulis & ite me accusatoris. **De poris**
& alijs putris i magis bspis no mittendis
 xxvi. **It**e statum e. q. nullus ho vel mulier
 possit mittere porcos vel bestias pue
 nas vel magnas in terra vel in sepulchro
 donec fuerit graviter cadumata vera
 vel in castro vel exomata in octe
 si tu in sepulchro si in castro et qm
 qm pntes soluat tunc qualibet de
 cur. ite pnt de die et de nocte uno
 duj liny emendat. **De prima pte**
inmno accusatoris. De bspis homicidis
i locis suis seminatibz octis & clausuris.
 xxvii. **It**e statum e. q. qmvis pnt necit in
 sine sine dominis octis pstante
 clausuris cu vult exstante in
 eis aliquis bestias portinas possit
 impingere sine pntis ordine & portis
 & caput & quatuor ad aut duj casti
 reliquis no carnes hnt. pnt. **It**e pnt
 me fuit illata in locis supradis cor
 dat accusator. **qd nullus possit vendere**
virtualia dnm olei ac vini in miano si
gallinis signa & mero cur.
 xxviii. **It**e statum e. q. nullus homo vel mulier
 possit vendere virtualia dnm

oleum & capmura ac vinu q non
 pnta regere sine mensura sigill
 atq sigillo & signo cuius castm
 qui vel que qm fuerit soluat
 tunc qualibet ipi cur. **It**e duo. et
Ite pnta pnt accusatoris cu uno teste.
De furtis & dno. et carum non
rendendis sine licentia dca pntis.
 xxix. **It**e q. nullus ho vel mulier possit
 vendere panes vel mna dca dnt
 ductus & poma ad pondus & men
 suram sine licentia categoriarum sine
 sigillu ordinatarum p furtis & dno
 nec pnta quilibet casti. & q. qm fo
 ceat soluat ipi cur. cu uno. et cu
 dat. **It**e accusatoris teste uno pnt.
De pntis i pondus & capmuras i singulis
libris.
 xxx. **It**e statum e. q. ipi categoriarum
 iustitias debeant pondi pnta in
 singulis rebz vendibz romibz pondis
 et ipi curat in castis.

De singulis vendibz & mna dca
& mna dca.
 xxxi. **It**e q. singulis vendibz & mna dca
 pondus & mensura nec vendibz fo
 riat pondus in octa. et mna dca
 & macellum seu ostium. teneat
 rotulos firmos & signatos
 nec alicuius cuius casti pnt ab con
 fectis. et q. qm fuerit soluat aut
 casti tunc qualibet de tres & ordina
 me accusatoris teste uno pnt.

111.

De Bucceris

xxv. **I**te statutum e qd Bucceris omnes pa-
 noctas in terris abbacie eius debent
 facere ceteros Barchinas portinas casta-
 lino & caprinas sedm qd ipd caput
 regit & si qtra fuerit qd singulis dieb
 qd no fuerit soluat sine qualibet cau-
 sione Et sic sine accusacione & teste
 uno pnt. **sup eisdem.**

xxvi. **I**te statutum e qd Bucceris vendunt car-
 nio ad rotulus infra mediu rdm
 & quatuor singulis emen volombus
 et qd qtra fuerit soluat sine qdlibet
 cau sione & vendat pmo ante accusacione
 cu uno teste pnt. **sup eisdem.**

xxvii. **I**te statutum e qd carnes castore per
 bone si sint bene pingues vendat
 rotulus caris qe quaz si no fuerint
 maculose ad pmissione cataparioz
 vendat qe m. **sup eisdem.**

xxviii. **I**te statutum e qd carnes castore per
 bono nonit malitior bene pingues
 si sint vendat rotulus caris qe m.
 si no maculose fuerint sup pmissione
 cataparioz vendat rotulus qe m. **sup eisdem.**

xxix. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxx. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxi. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxii. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxiii. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxiiii. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxv. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxvi. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxvii. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxviii. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xxxix. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

xl. **I**te statutum e qd carnes peridme si sint
 ben pingues vendat rotulus caris
 qe m. si no maculose ad pmissione
 cataparioz qe m. **sup eisdem.**

Soluat ipi que dicit qualibz in unum
 et sic iuramento accusantur cu uno
 teste. **De peccatis carum.**

xxviii. **De Statutu e qz rotulus crumum**
 faciantur carumz que boni pmissi
 non vendat se in a dicitur Rotul
 pimento dicit que carnes fit bon
 pingues si no maculentur uno caru
 carumz pimento. Et qz qtra fecerit
 soluat que dicit qualibz de duos et
 ordiat ius accusantis teste uno pnt.
De modo vendendi carnes.

xl. **De Statutu e qz sup de carnes vendi**
 que sine capite a pedibz et rotulus et
 pnt a pedibz vendat se in pnt. **De modo**
 et qz qtra fecerit soluat que dicit qualibz
 de rotulo a dicit ius accusantis teste
 uno pnt. **De modo vendendi bestias.**

xlj. **De Statutu e qz Buceris debent acci**
 dere a dicit in pnta aliam calapani
 si no calapani no fuerit in tra
 in pnta duos pnta dicit et qz
 qtra fecerit soluat que dicit qualibz
 de uno et sic ius accusantis teste
 uno pnt. **De dicit carumz vendendis**
p Buceris et quomodo.

xlj. **De Statutu e qz cum Buceris fuerit qz**
 Buceris carnes in Buceris debent
 eas tenere ad vendendu in dicitur
 calan. Et si qtra fecerit soluant om
 pnta que qualibz de duos ordiat acci
 pnta teste uno pnt. **De carumz non**
vendendis in Buceris.

xlvi. **De Statutu e qz Buceris no debent**
 vendere de his carumz tabernaculo de

ultra duos rotulos si dicitur qz crumum
 sunt in Buceris ius qz houis carumz
 possint fieri dicitur. Et si qtra fecerit
 soluat de carumz que qualibz de uno
 et ordiat ius accusantis teste uno pnt.
De carumz mortuorum et pnta vendendis.

xlvi. **De Statutu e qz ordinario p houis sup de**
 qz nullo carnes in pnta et mortuorum
 possint vendi ad rotulus ad pntam
 extra pnta et hoc de licentia carumz
 non. Et si qz qtra fecerit soluat de
 carumz que qualibz de uno et pnta
 ius accusantis teste uno pnt. **De Buceris**
tenentur vendere carnes carumz capiti carumz
officiabilibus dicitur de ius accusantis

xlvi. **De Statutu e qz Buceris vendat carnes**
 carumz capiti et dicitur officia bilibus
 duos de ius accusantis qz alius houis dicit
 Et si qtra fecerit soluat que dicit qualibz
 de uno et sic ius accusantis teste
 uno pnt. **De carumz mortuorum et pnta**
venentibus no vendendis in macello.

xlvi. **De Statutu e qz nullus macellum**
 vendat carnes mortuorum seu pnta
 mortuas in macello et si qtra fecerit
 soluat de carumz que qualibz de uno
 et sic ius accusantis teste uno pnt.
De carumz siluestribz vendendis
et quomodo.

xlvi. **De Statutu e qz carnes capivo**
 si fuerit boni et no in pnta vendat
 que rotulus que qz quatuor
 carnes ante portu siluestri
 vendat que rotulus qz ius carumz
 siluestri siluestri vendat que pnta
 qz qtra qtra fecerit soluat in carumz
 que qualibz de uno et sic ius accusantis
 teste uno pnt.
 mortuorum no carumz qz q

Sup eisdem tabernaculis

Item statuta est qd nullus tabernaculis
 frangi possit officio tabernaculis
 dicitur et festinus principalibus capitulis
 ante missam solemnem nisi necessa-
 rius et opportunus casus eueniret
 ut dicitur in d. Et qd gna fecit soluat
 cur vice qualibz te dicitur Et ponit
 in accusatoris teste dno pnt. **De ta-
 bernaculis ne retineas ludu agardum**

Item statuta est qd nullus tabernaculis pri-
 ante ludu in sua taberna ad accipiendo
 excepto ad dno Et qd gna fecit
 sit cur vice qualibz te dno de die
 de nocte no duplum et stet in iudicio
 accusatoris teste dno pnt. **De pte
 messid et omnidm et aliaz festiu
 tatiu.**

Item statuta est qd opre messidum
 in dno in qd gna et mulieres possit
 ponere vitula singlis diebus dno
 et festinus dicitur coadunare et portare vic-
 tualia ad domum et purgare aram dno
 ad equare in dno ponere dno et
 de pte ad domum suam ut alienam
 et simile dicit de canape absp hie
 an ratur. **De no laborand dieb
 dno et alijs festiuitatibz**

Item statuta est qd nullus homo in mu-
 liec possit laborare i dieb dno
 et festinis dno caplis et in festiuitatibz
 p statuta excepto tpe messid don
 dno ac in arboris curas pnt sup
 dno est nisi gngat aliud portare
 vales et carnales et portare in loco
 suo ut alieno possit fac in arboribus

Item statuta est qd nullus
 Rector in casu gna temp sup i mtra sup

Item statuta est qd si rector vel cog-
 familia vel con familia rector
 in dno hanc capla sup dno
 dno pnt in eis statuta pnt
 aut p dno capla
Sup eisdem Rector

Item statuta est qd Rector non qd pnt
 pnt possit affidm curas pnt
 auent et pnt ad eis in dieb
 dno possit et festinus in aliquo
 loco laborare Et si gna fecerit pnt
 mat p dno dno sup dno

De blasphematis

Item statuta est qd qd blasphematis
 dno dno dno et tot eius soluat
 cur vice qualibz angustat dno.

De tollendis inuidicijs

Item statuta est qd nullus ho vel
 mulier in dno caueat seu caueat
 factu in dno seu pntre fund
 ut inuidicijs et qd gna fecit soluat
 cur vice qualibz te dno et dno
 pnt accusatoris teste dno pnt

Sup eisdem

Item statuta est qd nullus ho vel mulier
 pnt inuidicias sine fund in
 pnt ut dno publicas et qui
 gna fecerit soluat cur vice qualibz
 vice de dno

De arena nocturna et rapio.

lxxviii. Item statutum est qd nullus homo uel mulier audens abire de herona de lona abens ubi patris resistat ad dampnum et in comodum et qui qm fecit soluat tunc vice qualibet tunc vice et ordat per amelo accusatoris teste una pnt.

De viis purgandis.

lxxviiii. Item statutum est qd quilibet homo uel mulier tenens prugans seu scam par dias uny tras seu possessio nes suas semel by anno si oportum erit Et q gra fecit teneat soluat vice qualibet tunc vice uny et credit tunc accusatoris.

De habitatoribus in isto germano.

lxxviiii. Item statutum est qd singuli habitatores singulorum habitacionum tunc abbe debeant mundare seu mordeni face or de cath ante domum sue habitacione in plateis publicis et q gra fecit soluat vice vice qualibet qe deum.

De arguendis ad mandata talis finis.

lxxviiii. Item statutum est qd si quis pnterit finis alicui ad arguenda seu qm manuali finitio faciendum v3 arand / zappandi / vndemi andi / putandi / purgand / ut pa pnt / 2 no fuerit / 2 fuit accusat / si no fecerit soluat vice qualibet

v.

cue te vnu erdat accipia cu para mco / 2 ad ad eandem penia teneat condutor si no soluat recepto finis


De forsterijs.

lxxxi. Item statutum est qd forsterij singulorum terrarum et casaliu abbe censuris teneantur omni mense teneant omni mense mense forsterios ut con fuerit e sub pena vnius denarij p quolibet forsterij vnius forsterij referre heroni / si qua da na fuerint uel dederint fuerint da / p vtrius seu forsterij vtriusque singulis quidam diebus 2 si gra fuerit duo forsterios soluat vice qualibet tunc vice tunc vice.

De satisfactione capm dnoy.

lxxxii. Item statutum est qd accusator de dapno passit acuit dapnum patien 2 vice soluat vice qualibet de diebus de quib forsterios heat qe quib / p quolibet accusato et qm forsterios pnt tamquam de dapnis que vident uel fuerint.

lxxxiiij. Item statutum est qd si quis pnterit finis alicui ad arguenda seu qm manuali finitio faciendum v3 arand / zappandi / vndemi andi / putandi / purgand / ut pa pnt / 2 no fuerit / 2 fuit accusat / si no fecerit soluat vice qualibet



ff 05 v

BIBLIOGRAFIA

- CAPLET A. M., *Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta*, Tipografia Vaticana, 1890
- CARETTONI G., *Casinum*, Ist. St. romani, XVII, Roma, 1940
- CASTELLANI G., in "Enciclopedia Italiana", sub voce *augustale*
- CHIALVO G., "Diritti di traghetto in un documento cassinese", in "Il diritto marittimo"
- *Chronica Monasterii Casinensis*, ed. H. HOFFMANN, M.G.H., "Scriptores," xxxiv, Hannoverae, 1980
- DE ANGELIS CURTIS G., *Le variazioni della denominazione dei Comuni dell'alta Terra di Lavoro. Riflessi secondari dell'Unità d'Italia*, CDSC onlus 2013
- DE ROSA V., *Tavole di Ragguaglio delle misure napoletane comuni e delle consuetudinarie capuane con il sistema metrico decimale*, Di Bernardo Edit., 1977
- DELL'OMO M., *Montecassino, un'abbazia nella storia*, Montecassino 1999
- DU CANGE C. D., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz, 1954
- EUSEBIO L., *Compendio di metrologia universale e vocabolario metrologico*, Torino 1899
- FABIANI L., *La Terra di S. Benedetto*, I, Montecassino, 1968
- FARAGLIA N.F., *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, 1878
- FEDERICI V., *Gli statuti di Pontecorvo*, in "Miscellanea Cassinese", 10, Montecassino, 1932
- GATTOLA E., *Historia Abbatiae Cassinensis*, vv. 2, Venetiis, Coleti, 1733
- Id., *Historia Abbatiae Cassinensis*, vv. 2, Venetiis, Coleti, 1733
- INGUANEZ M., "Frammento di uno statuto di Pontecorvo del secolo XIII", in "Studi di Storia e Diritto in onore di Carlo Calisse" vol. III, 1940
- *I Regesti dell'Archivio*, Abbazia di Montecassino, 1964-1977, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO
- LE GOFF J., *La società nell'occidente medievale*, "Piccola Biblioteca Einaudi", Torino
- LECCISOTTI T., "A proposito dell'abate di Montecassino Bernardo I", "Bollettino Diocesano di Montecassino", a. 1972
- Id., *Montecassino*, Badia di Montecassino, X ediz. 1983
- MABILLON J., *Annales Ordinis s. Benedicti occidentalium monachorum patriarchae*, Charles Robustel, Lutetiae Parisiorum, 1703
- PISTILLI E., "Lo statuto di S. Germano dell'abate Tommaso I - 1285/88", in "Studi Cassinati", CDSC onlus, a. I (2001), n. 1
- Id., "Breve nota biografica del fondatore dell'odierna Cassino. L'Abate Atenolfo di Montecassino (1011-1022)", "Studi Cassinati", an. 2020, n. 3/4

- ID., "Storia delle origini e delle denominazioni dell'odierna città. Da Casinum a Cassino", "Studi Cassinati", an. 2020, n. 3/4
- POUPARDIN R., *Les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie Méridionale*, Paris, 1907
- RACCIOPI G., *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", VI (1881)
- *Regesto II di Bernardo Abate*, a. 1273, ms in Archivio di Montecassino
- *Regesto Tommaso Decano cartolario del convento cassinese (1178-1280)*, Montecassino 1913
- *Regestum Abbatis Angeli Episcopi De Posta e Abbatis Andreae*, ms. Abbazia di Montecassino.
- *Regestum II Thomae Abbatis*, ms in Archivio di Montecassino
- *Ryccardi De Sancto Germano Chronica*, in L. A. MURATORI, "Rerum Italicarum Scriptores", Raccolta degli Storici Italiani dal Cinquecento al millecinquecento, Tomo VII, Parte II
- SALVIOLI G., *Storia della immunità delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia*, vol.II, Napoli 1927
- SELLA P., *Statuto di Cassino degli anni 1285-1288*, in "Casinensia", vol. I, Montecassino, 1929
- SERRA L., "Diritti di transito sulle scafe di Montecassino nel Medio Evo", "Rivista Italiana di ragioneria e di economia Aziendale"
- TOSTI L., *Storia della Badia di Montecassino*, voll. IV, Pasqualucci, Roma, 1880-90
- VARRONE M. T., *De re rustica*, III

INDICE DEI NOMI

- Accessiones, 15; 17
 Adiutori, 20
 Angioini, 18
 Archivio Storico per le Province
 Napoletane, 18
 Atenolfo, abate, 11
 Atina, 19
 Banca Popolare del Cassinate, 5; 6
 Bantra, 17
 Bernardo I Ayglerio, abate, 15; 16;
 17; 19; 20
 Bertario abate, 11
 Bisa Lorenzo, giudice, 16
 Bollettino Diocesano di Montecas-
 sino, 16
 Brill Paolo, 23
 Caese, 20
 Calisse Carlo, 24
 Caplet A., 20
 Capuano Giovanni, notaio, 16
 Carlo D'Angiò, 15
 Cartha libertatis, 5; 9; 17; 19; 20
 Casal di Castellone, 19
 Casinensia, 26
 Casinum, 7; 11
 Casnar, 7
 Cassinate, 39
 Cassino, 7; 11
 Castellani G., 43
 Catapani, 26; 37; 38; 42; 44; 45;
 58; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67
 Cellerario, 21
 Centro Documentazione e Studi
 Cassinati, CDSC aps, 5; 11; 26
 Cervaro, 16; 19
 Chialvo G., 20
 Chronica Monasterii Casinensis,
 11; 39
 Concistoro Vaticano, 23
 Costituzioni, 17; 24
 Cucuruzzo, 16
 Curtis Maior, 11
 De Angelis Curtis Gaetano, 8;
 Decreta, 24
 Dell'Omo Mariano, 88
 De Re Rustica, 39
 De Rerum Naturis, 28
 De Rosa V., 43
 Diritti di passaggio, 21
 Diritto Marittimo, 21
 Eulogimenopolis, 7
 Fabiani Luigi, 12; 19; 24; 25; 3
 Faraglia N. F., 43
 Federici V., 37
 Federico II di Svevia, 15
 Fella, Calabria, 19
 Formisano Vincenzo, 6
 Foro romano, 11
 Gari, fiume, 21; 39
 Garigliano, fiume, 20; 21; 39
 Gattola Erasmo, 15; 17
 Giuntura, fiume, 21
 Gregorio IX papa, 15
 Hoffmann H., 11
 Inguanez M., 24
 Inquisizioni, 16; 17; 20; 21; 25
 Jus affidandi, 20
 Le Goff J., 27; 40; 41

- Leccisotti Tommaso, 15; 16
 Liri, fiume, 20; 21
 Longobardi, 18
 Mabillon J., *Annales*, 46
 Mastronardi Roberto, 88
 Miscellanea Cassinese, 37
 Montecassino, abbazia, badia, archivio, 5; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 16; 17; 21; 39
 Mortola, 16
 Ogliari Donato, abate, 10
 Piedimonte, 19
 Pignataro, 16
 Pistilli Emilio, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 24; 26
 Piumarola, 16
 Plateatico, 20; 21
 Pontecorvo, 16; 19; 24
 Privilegi, 17; 19
 Procuratio, 20
 Rabano Mauro, 28
 Raccioppi G., 18
 Rapido, fiume, 20; 21
 Regesto, regestum, I, II, 9; 12; 17; 19; 20; 25
 Regestum abbatis Angeli De Posta, 16
 Regestum II Thomae Abbatis, 25
 Regno Sabauda, 15
 Regola, 5; 6; 10
 Rettore, 36; 40
 Rivista Italiana di Ragioneria, 21
 Salmon T., 13
 Salvioli Giuseppe, 17; 20
 San Benedetto, 15; 16
 San Germano, città, stato, 7; 11; 15; 16; 19; 22; 24; 26
 San Pietro, festa, 25
 San Pietro a Monastero, 7; 19
 San Pietro Infine, 16; 17
 San Vittore, 16; 17
 Sant' Ambrogio, 19; 21
 Sant' Andrea, 16
 Sant' Angelo in Theodice, 16; 19; 21
 Sant' Apollinare, 16; 19; 21; 39
 Sant' Elia, 16; 17
 Saraceni, 11; 39
 Scafe, 21
 Scipione M. A., 18
 Sella P., 26
 Sentenze, 17
 Soldé A., 22
 Stefano, arcidiacono, 16
 Studi Cassinati, 7; 11; 24; 26
 Suio, 9; 19
 Tavole di ragguaglio, 43
 Terra di Lavoro, 11
 Terra Sancti Benedicti, Terra di San Benedetto, 7; 9; 10; 11; 12; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 40; 41
 Terziaria, 20
 Tommaso I abate, 5; 7; 9; 12; 16; 25; 47
 Tommaso, decano, 16
 Traetto, 9; 19
 Troia, 19
 Universitates civium, 17; 25
 Vallefredda, 16; 17
 Varrone M. T., 39
 Vicario cassinese, 40

SOMMARIO

PRESENTAZIONI	Pag. 5
PREMESSA	11
I - Lo statuto di San Germano: I tempi e il contesto	13
1.1 - Montecassino e l'abate Bernardo I Ayglerio	15
1.2 - L'attività normativa nella Terra di S. Benedetto	17
1.3 - Privilegi e Carte di libertà	19
1.4 - Statuti	24
1.5 - Lo Statuto di S. Germano	25
1.6 - Il mercato e i prezzi	41
1.6.1 - Prodotti agricoli di S. Germano	41
1.6.2 - Allevamento del bestiame /pesci	41
1.6.3 - Vendita delle carni domestiche	42
1.7 - Tabella dei prezzi	43
1.7.1 - Raguaglio delle monete e delle misure	43
1.7.2 - Tavola di raguaglio	43
1.7.3 - Prezzo delle carni	44
1.7.4 - Vendita delle carni selvatiche	45
1.7.5 - Vendita dei pesci	45
II - Statuto di San Germano Anno 1285-1288	47
III - Il manoscritto dello Statuto di San Germano	77
BIBLIOGRAFIA	91
INDICE DEI NOMI	93

DELLO STESSO AUTORE

- 1972: *Ipotesi sulla città di Aquilonia distrutta nell'anno 293 a.C.*, SAIP-PEM, Cassino.
- 1984: *La torre campanaria di Cassino*, Lamberti, Cassino.
- 1989: *Cassino seconda guerra mondiale (1943-1945): bibliografia generale*, A.A.S.T., Cassino.
- 1990: *Il Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" - 40 anni di sviluppo*, IN.GRA.C., Cassino.
- 1992: *Antiche strade per MonteCassino*, lamberti, Cassino.
- 1994: *Cassino dalle origini ad oggi*, Banca Popolare Del Cassinate, Cassino.
- 1994: *Cassino dalle origini ad oggi, 1994, con brevi note su MonteCassino*, 2a ediz. ampliata, Idea Stampa, Cassino.
- 1995: *Cassino 50° anno: 1943/44 - 1993/94*, Comune di Cassino.
- 1998: *Il Circondario di Roccasecca in Terra di Lavoro*, Comune di Roccasecca.
- 1998: *L'indialetto cassinese - Dizionario etimologico cassinese-italiano*, con B. Pragliola, Banca Popolare Del Cassinate.
- 1999: *L'indialetto cassinese - Dizionario etimologico cassinese-italiano*, con B. Pragliola, Tipogr. Ed. Pontone, Cassino.
- 1999: *La battaglia di Cassino giorno per giorno: settembre 1943 - giugno 1944*, Libreria Editrice Lamberti Antonino, Cassino.
- 2000: *Il Riparo: la chiesa di S. Maria delle Cinque Torri di Cassino, sec. VIII*, CDSC onlus, Edizioni Cassino.
- 2000: *La Rocca Janula di Cassino, attraverso gli studi di L. Paterna Baldizzi e G. F. Caretoni*, CDSC onlus, Edizioni Cassino.
- 2002: (a cura di) *Il martirologio di Cassino: il contributo di sangue dei Cassinati nelle guerre del XX secolo*, CDSC onlus, Cassino.
- 2004: *Aquilonia in S. Vittore del Lazio*, comune di San Vittore del Lazio.
- 2004: *Acquafondata e Casalcassinese*, comune di Acquafondata.
- 2004: *La memoria di pietra*, CDSC onlus, Cassino.
- 2004: *Cassino e Montecassino 1943-2004*, Comune di Cassino.
- 2005: (a cura di) *corteo storico "Terra sancti benedicti"*, fondazione S. Benedetto.

- 2006: *I confini della Terra di S. Benedetto, dalla donazione di Gisulfo II al sec. XI (Studio storico-topografico)*, CDSC onlus, Cassino.
- 2006: *Il teatro Manzoni di Cassino: dal vecchio teatro alla sala polivalente*, CDSC onlus.
- 2008: (a cura di) *Il martirologio di Cassino: il contributo di sangue dei Cassinati nelle guerre del XX secolo*, CDSC onlus, 2^a ediz.
- 2008: *Le chiese di Cassino. Origini e vicende*, CDSC onlus, Cassino.
- 2008: (a cura di) *La vecchia funivia di Cassino: 1930-1943 - Dal progetto alla distruzione*, CDSC onlus
- 2009: *Il privilegio di papa Zaccaria del 748. Alle origini della signoria cassinese*, CDSC onlus, Cassino.
- 2011: (a cura di) *Pier Carlo Restagno 11.11.1966 - 11.11.2011, nel 45° della sua scomparsa*, catalogo della mostra, CDSC onlus, Cassino.
- 2013: *La torre campanaria di Cassino*, 2a ediz. aucta et emendata, CDSC onlus, Cassino.
- 2014: *Appunti per una storia che non sarà scritta: retroscena di microstorie cassinati*, CDSC onlus, Cassino.
- 2016: *Santa Maria dell'Albaneta Prepositura di Montecassino*, CDSC onlus
- 2018: *I confini di San Germano (odierna Cassino) dal Registro di Bernardo I Ayglerio del 1278* CDSC onlus, Cassino.
- 2018: *I baroni D'Orvé di Castelforte*.
- 2020: *Un monumento alla donna protagonista della rinascita del Casinate. Cronistoria di un progetto che non riesce a decollare*, CDSC onlus, Cassino.
- 2021: *La stazione ferroviaria di Cassino e la sua tormentata collocazione*, CDSC onlus, Cassino.
- 2022: *Note di toponomastica medioevale nel Casinate - da una incursione saracena dell'866*.

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI DICEMBRE 2022
CON I TIPI DI GRAFICA AMODIO SRL
CASSINO



